

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | <b>I Comunicazioni</b>   |        |
|                              | <b>Parlamento europeo</b>  |        |
|                              | <i>Interrogazioni scritte con risposta</i>   |        |
| 94/C 251/01                  | E-1896/92 di Henry McCubbin alla Commissione<br>Oggetto: Comitato delle regioni .....  | 1      |
| 94/C 251/02                  | E-2156/92 di Cristiana Muscardini alla Commissione<br>Oggetto: Misure a favore della funzione pubblica europea .....   | 1      |
| 94/C 251/03                  | E-3266/92 di Ben Visser alla Commissione<br>Oggetto: Accesso di terzi alla rete ferroviaria .....  | 2      |
| 94/C 251/04                  | E-98/93 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione<br>Oggetto: Distorsioni della concorrenza derivanti dalla proposta di settimo regolamento che modifica il regolamento sulla quantità massima di residui ..... | 2      |
| 94/C 251/05                  | E-477/93 di Stephen Hughes alla Commissione<br>Oggetto: Programma Phare .....  | 3      |
| 94/C 251/06                  | E-587/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Settore della concia nella Comunità .....   | 4      |
| 94/C 251/07                  | E-832/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Organizzazione di seminari per i magistrati .....   | 5      |
| 94/C 251/08                  | E-1075/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Necessità di istituire un fondo europeo della creazione intellettuale .....  | 5      |
| 94/C 251/09                  | E-1163/93 di Dieter Rogalla alla Commissione<br>Oggetto: Materie prime fibrose di tipo ecologico .....   | 6      |
| 94/C 251/10                  | E-1516/93 di Henry Chabert alla Commissione<br>Oggetto: Trasmissioni televisive che comportano scene violente o pornografiche .....  | 7      |

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro (segue)   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 94/C 251/11                  | E-1579/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione<br>Oggetto: Asse periferico di scorrimento veloce dell'Imittos .....  | 7      |
| 94/C 251/12                  | E-1602/93 di José Apolinário alla Commissione<br>Oggetto: Siccità in Portogallo .....   | 8      |
| 94/C 251/13                  | E-1832/93 di Filippos Pierros alla Commissione<br>Oggetto: Finanziamenti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90 .....  | 8      |
| 94/C 251/14                  | E-1849/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Armamenti nella Comunità .....  | 9      |
| 94/C 251/15                  | E-1900/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Linee elettriche ad altissima tensione che attraversano zone abitate dell'Attica .....  | 9      |
| 94/C 251/16                  | E-1909/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Prodotti ottenuti con lavoro forzato o obbligatorio .....   | 10     |
| 94/C 251/17                  | E-2099/93 di Michael Elliott alla Commissione<br>Oggetto: Nomina di un commissario specificamente responsabile delle relazioni interrazziali e della lotta contro il razzismo nella Comunità .....          | 10     |
| 94/C 251/18                  | E-2148/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Informazione degli agricoltori sulle conseguenze per l'ambiente derivanti dall'uso sconsigliato delle cosiddette sostanze agro-chimiche ..... | 11     |
| 94/C 251/19                  | E-2171/93 di Christine Oddy alla Commissione<br>Oggetto: Sicurezza e formazione dei naviganti .....   | 11     |
| 94/C 251/20                  | E-2228/93 di Dimitrios Dessylas e Rogério Brito alla Commissione<br>Oggetto: Inclusione nelle OCM di dieci prodotti agricoli deficitari e non aggressivi per l'ambiente .....                               | 12     |
| 94/C 251/21                  | E-2269/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione<br>Oggetto: Convenzione per il gas naturale in Grecia .....   | 13     |
| 94/C 251/22                  | E-2290/93 di Bruno Boissière alla Commissione<br>Oggetto: Distruzione di una zona biologica .....   | 14     |
| 94/C 251/23                  | E-2408/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Situazione socio-economica della regione di Mantudi (Eubea) .....   | 14     |
| 94/C 251/24                  | E-2498/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Tutela delle organizzazioni di produttori operanti nel settore della pesca .....  | 15     |
| 94/C 251/25                  | E-2620/93 di Filippos Pierros alla Commissione<br>Oggetto: Studio delle strategie di sviluppo economico per la regione greca di Ilias .....   | 16     |
| 94/C 251/26                  | E-2623/93 di Filippos Pierros alla Commissione<br>Oggetto: Speciale programma di sviluppo per il dipartimento dell'Elide .....  | 16     |
|                              | Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2620/93 e E-2623/93 .....   | 16     |
| 94/C 251/27                  | E-2648/93 di Otto Habsburg alla Commissione<br>Oggetto: Inosservanza delle disposizioni concernenti il bagaglio a mano a bordo degli aerei ..   | 16     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (segue)  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 94/C 251/28                  | E-2649/93 di Klaus Wettig alla Commissione<br>Oggetto: Produzione di carbonato di sodio (soda) nella Comunità .....   | 17     |
| 94/C 251/29                  | E-2745/93 di Günter Topmann alla Commissione<br>Oggetto: Accordo tra la CEE e l'Austria relativo al traffico di transito .....  | 17     |
| 94/C 251/30                  | E-2778/93 di Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione<br>Oggetto: Carne trattata con ormoni BST .....   | 18     |
| 94/C 251/31                  | E-2874/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione<br>Oggetto: Ammodernamento tecnologico dell'industria dei componenti per auto .....  | 19     |
| 94/C 251/32                  | E-2880/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione<br>Oggetto: Violazione della direttiva 90/313/CEE .....   | 20     |
| 94/C 251/33                  | E-2954/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Pubblicità al partito di Nea Dimokratia pagata con fondi CEE .....  | 20     |
| 94/C 251/34                  | E-2964/93 di Christine Crawley alla Commissione<br>Oggetto: Vendita di carni bovine congelate in Africa occidentale .....   | 20     |
| 94/C 251/35                  | E-2985/93 di Hiltrud Breyer alla Commissione<br>Oggetto: Phebus .....   | 21     |
| 94/C 251/36                  | E-3028/93 di Hiltrud Breyer alla Commissione<br>Oggetto: Coltivazione a cielo aperto di granito, argilla e ghiaia nelle regioni dello Harz (Sassonia-Anhalt) e dell'Erzgebirge (Sassonia) senza necessaria procedura di autorizzazione ...  | 21     |
| 94/C 251/37                  | E-3169/93 di Enrico Falqui, Gérard Onesta, Jean-Pierre Raffin, Virginio Bettini, Gianfranco Amendola, Eva-Maria Quistorp, Eugenio Melandri, Claudi Roth, Hiltrud Breyer, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Wilfried Telkämper, John Iversen, Birgit Cramon Daiber, Paul Staes, Yves Frémion, Paul Lannoye, Maria Aglietta, Bruno Boissière, Marie Isler Béguin, Aline Archimbaud, Rinaldo Bontempi, Alexander Langer, Luciano Vecchi, Antoni Gutiérrez Díaz, Biagio De Giovanni, Maria Santos, Max Simeoni, Vincenzo Mattina, Karl Partsch, Jannis Sakellariou, Heribert Barrera i Costa, Pedro Canavaro, Anna Catasta, Edward Newman, Pasqualina Napoletano, Renzo Trivelli, Birgit Bjørnvig, Diego Santos López, Elda Pucci, Dacia Valent, Pierre Carniti, Ulla Sandbæk, Alexander Falconer, António Coimbra Martins, Luciana Castellina, Mario Melis e Marguerite-Marie Dinguirard alla Commissione<br>Oggetto: Condanna del deputato regionale verde Sergio Andreis per aver egli divulgato i dati di un'inchiesta sulle imprese ad alto rischio nel territorio della Lombardia ..... | 22     |
| 94/C 251/38                  | E-3184/93 di Mary Banotti alla Commissione<br>Oggetto: Progressi verso l'introduzione di un sistema europeo uniforme per le spine e le prese di corrente .....  | 23     |
| 94/C 251/39                  | E-3300/93 di José Valverde López alla Commissione<br>Oggetto: Preoccupazione nel settore ortofrutticolo spagnolo per i negoziati in vista dell'accordo euro-magrebino .....   | 23     |
| 94/C 251/40                  | E-3330/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Aiuti al Sudafrica .....  | 24     |
| 94/C 251/41                  | E-3331/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Modifica di alcuni articoli della Convenzione di Lomé .....   | 24     |

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (segue)   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 94/C 251/42                  | E-3332/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: «Ristoro» di popoli destabilizzati da guerre o calamità .....  | 24     |
| 94/C 251/43                  | E-3333/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Costo del lavoro nella Comunità .....  | 25     |
| 94/C 251/44                  | E-3342/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Catastrofe ecologica a Pílos .....   | 25     |
| 94/C 251/45                  | E-3354/93 di Sérgio Ribeiro alla Commissione<br>Oggetto: Situazione nelle miniere di Panasqueira, Portogallo .....   | 26     |
| 94/C 251/46                  | E-3361/93 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione<br>Oggetto: Standard europei di misurazione del fattore di protezione dei prodotti solari .....  | 26     |
| 94/C 251/47                  | E-3372/93 di Diego Santos López alla Commissione<br>Oggetto: Tunnel sotto il Guadalquivir (Andalusia) .....  | 27     |
| 94/C 251/48                  | E-3378/93 di Maria Cassanmagnago Cerretti, Giorgio Rossetti, Roberto Speciale, Giulio Fantuzzi, Luigi Vertemati, Franco Iacono, Gabriele Sboarina, Giulio Gallenzi e Vincenzo Mattina alla Commissione<br>Oggetto: Importazioni di cemento greco in Italia ..... | 27     |
| 94/C 251/49                  | E-3400/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Programmi d'azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati in Grecia .....   | 28     |
| 94/C 251/50                  | E-3408/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Sede di Europol .....  | 28     |
| 94/C 251/51                  | E-3413/93 di Dieter Rogalla alla Commissione<br>Oggetto: Servizi postali capillari — Libro verde .....   | 28     |
| 94/C 251/52                  | E-3440/93 di José Lafuente López alla Commissione<br>Oggetto: Norma comunitaria di condotta per la fissazione dei prezzi alberghieri .....   | 29     |
| 94/C 251/53                  | E-3479/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione<br>Oggetto: Accesso ai trasporti pubblici rurali .....   | 30     |
| 94/C 251/54                  | E-3492/93 di David Bowe alla Commissione<br>Oggetto: Convenzione sulle armi chimiche .....   | 30     |
| 94/C 251/55                  | E-3495/93 di Llewellyn Smith alla Commissione<br>Oggetto: Ciclo del combustibile nucleare e reimpiego del plutonio .....   | 30     |
| 94/C 251/56                  | E-3500/93 di Arie Oostlander alla Commissione<br>Oggetto: Comitato per l'istruzione .....  | 31     |
| 94/C 251/57                  | E-3501/93 di Arie Oostlander alla Commissione<br>Oggetto: Istruzione professionale superiore e orientamenti nel settore dell'istruzione e della formazione .....   | 31     |
| 94/C 251/58                  | E-3511/93 di André Sainjon alla Commissione<br>Oggetto: Quadrilaterale acciaio dell'OCSE .....   | 32     |
| 94/C 251/59                  | E-3515/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Nuove condizioni per l'ingresso di prodotti provenienti dai paesi EFTA e dagli Stati Visegrad .....  | 32     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (segue)   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 94/C 251/60                  | E-3528/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Rifiuti solidi tossici e pericolosi in Grecia .....                                | 33     |
| 94/C 251/61                  | E-3543/93 di Christine Oddy alla Commissione<br>Oggetto: Armonizzazione dei dazi sulla birra nella Comunità .....                                | 33     |
| 94/C 251/62                  | E-3573/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione<br>Oggetto: Commercio di uccelli .....  | 34     |
| 94/C 251/63                  | E-3578/93 di François Musso alla Commissione<br>Oggetto: Accordo sui prodotti tessili CE-Turchia .....   | 34     |
| 94/C 251/64                  | E-3579/93 di François Musso alla Commissione<br>Oggetto: Programma Horizon e Corsica .....   | 34     |
| 94/C 251/65                  | E-3584/93 di François Musso alla Commissione<br>Oggetto: Stanziamenti destinati alla Corsica .....   | 34     |
| 94/C 251/66                  | E-3603/93 di Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione<br>Oggetto: Applicazione del diritto comunitario .....                                 | 35     |
| 94/C 251/67                  | E-3612/93 di Henry McCubbin alla Commissione<br>Oggetto: Mancato completamento del mercato interno nel settore delle pensioni .....              | 35     |
| 94/C 251/68                  | E-3618/93 di Gérard Deprez alla Commissione<br>Oggetto: Aiuti comunitari alla Georgia .....  | 36     |
| 94/C 251/69                  | E-3627/93 di Eolo Parodi alla Commissione<br>Oggetto: Sicurezza del sangue .....   | 36     |
| 94/C 251/70                  | E-3630/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Norme sulle adozioni in Grecia .....   | 37     |
| 94/C 251/71                  | E-3655/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Adesione dell'Unione europea alla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo | 37     |
| 94/C 251/72                  | E-3696/93 di Dagmar Roth-Behrendt alla Commissione<br>Oggetto: Trasferimento della sede del CEDEFOP da Berlino a Tessalonica .....               | 37     |
| 94/C 251/73                  | E-3713/93 di Alex Smith alla Commissione<br>Oggetto: Elenco dei rifiuti pericolosi .....   | 38     |
| 94/C 251/74                  | E-3718/93 di Alex Smith alla Commissione<br>Oggetto: Frigoriferi domestici .....   | 38     |
| 94/C 251/75                  | E-3753/93 di Vincenzo Mattina alla Commissione<br>Oggetto: Accordo sugli orari di lavoro in sede GATT .....                                      | 38     |
| 94/C 251/76                  | E-3792/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione<br>Oggetto: Convenzione comunitaria di cooperazione per la formazione imprenditoriale .....   | 39     |
| 94/C 251/77                  | E-3802/93 di José Apolinério alla Commissione<br>Oggetto: Cooperazione CE-Maghreb .....  | 40     |
| 94/C 251/78                  | E-3821/93 di Des Geraghty alla Commissione<br>Oggetto: Direttiva sul distacco di lavoratori .....  | 40     |

*(segue)*

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (segue)  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 94/C 251/79                  | E-3824/93 di Des Geraghty alla Commissione<br>Oggetto: Costi per il controllo dei programmi .....   | 40     |
| 94/C 251/80                  | E-3850/93 di Filippos Pierros alla Commissione<br>Oggetto: Migliore gestione del programma Tempus .....   | 41     |
| 94/C 251/81                  | E-3875/93 di Luigi Moretti alla Commissione<br>Oggetto: Diritto dei lavoratori ad un'adeguata pensione .....  | 42     |
| 94/C 251/82                  | E-3883/93 di François Guillaume alla Commissione<br>Oggetto: Produttori di caffè .....  | 42     |
| 94/C 251/83                  | E-3901/93 di Madron Seligman alla Commissione<br>Oggetto: Ritardi nel rimborso IVA in Italia .....  | 43     |
| 94/C 251/84                  | E-4002/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Acquisiti per posta .....   | 43     |
| 94/C 251/85                  | E-4016/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione<br>Oggetto: Diritti dei consumatori .....   | 44     |
| 94/C 251/86                  | E-3/94 di Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione<br>Oggetto: Fondi comunitari destinati alle piccole e medie imprese .....            | 45     |
| 94/C 251/87                  | E-273/94 di Kirsten Jensen alla Commissione<br>Oggetto: Direttiva sui prodotti cosmetici .....  | 45     |
| 94/C 251/88                  | E-484/94 di Menelaos Hadjigeorgiou alla Commissione<br>Oggetto: Trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ... | 45     |

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1896/92

di Henry McCubbin (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1992)

(94/C 251/01)

*Oggetto:* Comitato delle regioni

Nella versione inglese del Trattato di Maastricht appare un termine sconosciuto e privo di portata giuridica, ossia «local bodies». Presumendo che non fosse intenzione dei firmatari del Trattato scegliere i rappresentanti delle regioni del Regno Unito nella locale camera mortuaria, non sarebbe possibile fornire una definizione più giuridica? Nel testo francese il termine è reso con «collectivités locales», mentre il testo tedesco usa l'espressione «Gebietskörperschaften»: entrambe possono essere tradotte in inglese con «local authority». Non pensa anche la Commissione che questa sia la traduzione adeguata?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione**

(3 settembre 1993)

A prescindere dalla terminologia adoperata nelle diverse versioni linguistiche dell'articolo 198 A del Trattato sull'Unione europea, la Commissione è del parere che, come è già stato ribadito in diverse occasioni dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, esiste soltanto un'interpretazione univoca delle disposizioni del diritto comunitario valide per tutto il territorio CEE. In particolare, la frase «representatives of regional and local bodies» nella versione inglese dell'articolo 198 A va interpretata in modo da fornire alla versione inglese dell'articolo in parola lo stesso significato e la stessa portata che esso ha nelle altre versioni

linguistiche, ovvero «rappresentanti delle collettività regionali e locali».

Inoltre la posizione della Commissione in merito al Comitato delle regioni è stata chiaramente definita nel parere trasmesso alla conferenza intergovernativa tenutasi nel mese di giugno 1991, ovvero che i membri del Comitato dovrebbero essere eletti a livello regionale e/o locale.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2156/92

di Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione

(1° settembre 1992)

(94/C 251/02)

*Oggetto:* Misure a favore della funzione pubblica europea

L'accresciuta importanza della funzione pubblica europea comporta l'impiego di personale specializzato nei vari settori dell'amministrazione comunitaria.

Si deve perciò sviluppare una politica diretta ad offrire al personale in servizio nelle istituzioni comunitarie valide opportunità di lavoro ed una riqualificazione professionale alla luce dell'esperienza acquisita.

Il ricorso al concorso interno è stato previsto per provvedere a tali esigenze ma anche alla mobilità, alla formazione professionale ed allo sviluppo di una funzione pubblica europea.

Può la Commissione indicare l'entità dei fondi di bilancio destinati all'organizzazione dei concorsi generali banditi per provvedere alla carenze di organico?

Può altresì far sapere il costo dell'organizzazione di un determinato concorso generale e quello di un concorso interno, e qual è la proporzione esistente tra i posti da occupare in seno alle diverse categorie?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

1. Per l'esercizio 1993 un importo di 3 500 000 ECU è stato assegnato alla Commissione per l'assunzione di funzionari. Questa dotazione servirà a coprire sia l'organizzazione di concorsi esterni che quella di concorsi interni (cambiamento di categoria, passaggio in ruolo di agenti temporanei).

2. Il costo dell'organizzazione dei concorsi può variare molto: i concorsi interni, per i quali non c'è rimborso delle spese di viaggio dei candidati, sono relativamente poco costosi (circa 10 000 ECU in media), mentre i concorsi generali, che richiamano un gran numero di candidati, comportano spese molto più elevate (fino a 400 000 ECU per un concorso generale).

3. Al 15 settembre 1993 erano vacanti 966 posti, di cui 404 delle categorie A e LA, 309 della categoria B, 237 della categoria C e 16 della categoria D. Tale numero, insolitamente elevato, è dovuto alle misure di congelamento delle assunzioni adottate dalla Commissione per far fronte alle sue difficoltà di bilancio.

2. Intende la Commissione presentare nel breve termine disposizioni più particolareggiate?
3. Come è possibile far coincidere nel settore dei trasporti transfrontalieri su rotaia le bande orarie assegnate dagli Stati membri interessati?
4. Qualora tale pratica non si rivelasse soddisfacente, sono previste procedure d'appello?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

(19 luglio 1993)

Per quanto concerne l'attuazione della direttiva 91/440/CEE <sup>(1)</sup>, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la Commissione mantiene stretti contatti con gli esperti degli Stati membri e le imprese ferroviarie.

In proposito si tengono regolarmente riunioni, nelle quali vengono discusse proposte per una legislazione comunitaria in materia di assegnazione della gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Fra di esse vi sono tra l'altro le procedure relative alla cooperazione internazionale per l'assegnazione di linee ferroviarie transfrontaliere, le procedure di arbitrato e la possibilità di garantire diritti di priorità, ad es. per alcuni servizi ferroviari di trasporto passeggeri. La Commissione sta studiando le questioni e intende presentare proposte in un prossimo futuro.

<sup>(1)</sup> GU n. L 237 del 24. 8. 1991.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3266/92

di Ben Visser (PSE)

alla Commissione

(6 gennaio 1993)

(94/C 251/03)

**Oggetto:** Accesso di terzi alla rete ferroviaria

Entro il 1° gennaio 1993 le reti ferroviarie degli Stati membri saranno aperte, in linea di principio, a terzi contro pagamento delle spese di utenza. Poiché non sono prescritte misure concrete di attuazione, si prevedono, all'atto pratico, gravi problemi. I gestori nazionali delle reti ferroviarie dovranno mettere a disposizione dei loro nuovi «clienti» e inserire nella loro programmazione delle «bande orarie» in cui essi potranno utilizzare la rete. Nel caso di trasporti transfrontalieri dovranno essere vendute «bande orarie» di più Stati membri e queste dovranno corrispondere reciprocamente in modo ragionevole.

1. Condivide la Commissione la necessità di adottare misure concrete di attuazione, al fine di rendere possibile, anche nella pratica, l'uso delle reti ferroviarie da parte di terzi?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-98/93

di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)

alla Commissione

(10 febbraio 1993)

(94/C 251/04)

**Oggetto:** Distorsioni della concorrenza derivanti dalla proposta di settimo regolamento che modifica il regolamento sulla quantità massima di residui

La coltivazione di spinaci nel Münster occidentale rappresenta circa il 70% della produzione di spinaci della Repubblica federale di Germania. La coltivazione ha luogo in 125 aziende agricole, parti contraenti della Langnese-Iglo Srl Reken (distretto di Borken). Nella regione, carente dal punto di vista strutturale, 1 600 posti di lavoro dipendono direttamente dalla trasformazione degli ortaggi.

Risulta alla Commissione che, con la fissazione dei valori limite indicati nella proposta, la coltivazione di spinaci viene

trasferita nei paesi CE limitrofi, in particolare nei Paesi Bassi?

La motivazione della proposta di regolamento rimanda in realtà alla normativa già vigente in tale paese relativa al quantitativo massimo; non si menziona tuttavia che nei Paesi Bassi sono stati fissati per ogni stagione valori massimi differenziati di 3 500-4 000 mg per kg. Le distorsioni della concorrenza che già si registrano, dovute fra l'altro alla diversità delle normative riguardanti la protezione delle piante, si sono aggravate a spese dei produttori della Westfalia a seguito della fissazione di quantitativi massimi di nitrati di gran lunga al di sotto dei valori vigenti nei Paesi Bassi.

Tale proposta di regolamento, che prevede un quantitativo massimo di nitrati per un periodo transitorio fino al 1995 pari a 2 500 mg per kg e a decorrere dal 1° maggio 1995 a 2 000 mg per kg, fa sì che proprio il periodo transitorio venga utilizzato dall'azienda di trasformazione per trasferire in Olanda la coltivazione di spinaci. Viene anticipata la fissazione del quantitativo massimo di residui nella Repubblica federale di Germania e in tal modo gli agricoltori tedeschi perdono i mercati. L'aspetto della tutela sanitaria del consumatore sul piano della salute rimane una farsa dato che gli ortaggi olandesi trattati sono immessi immediatamente sul mercato interno.

Risulta alla Commissione delle CE che proprio i periodi di transizione nelle previste procedure di armonizzazione dei valori massimi di nitrati conducono a un'accentuazione delle distorsioni di concorrenza nel mercato interno e in qual modo propone essa di porvi rimedio?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione  
(22 dicembre 1993)**

La Commissione è al corrente del fatto che attualmente il governo federale sta preparando una proposta di un settimo regolamento che modifica il regolamento sul tenore massimo di residui consentito. Nel frattempo la Germania ha già notificato la versione definitiva della proposta, conformemente agli obblighi di notifica ad essa spettanti.

Il nitrato fa parte di quelle sostanze chimiche la cui assunzione da parte dell'uomo può essere nociva per la sanità pubblica. Il consumo di determinati tipi di ortaggi, tra i quali gli spinaci, contribuisce in misura considerevole all'assunzione di nitrati. Il tenore potenziale di nitrati negli ortaggi è soggetto a variazioni che dipendono da fattori climatici e stagionali.

La Commissione è del parere che si può contribuire a migliorare la tutela della salute in tale settore mediante l'introduzione di un'adeguata prassi agraria. Dati i periodi di transizione necessari, i quantitativi massimi di nitrati per ogni prodotto vanno aumentati progressivamente fino al raggiungimento di un valore limite definitivo.

A questo proposito, la Commissione è ben consapevole del pericolo di distorsione dalla concorrenza. Per questo

motivo, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio <sup>(1)</sup> relativo alle procedure comunitarie per il controllo dei contaminanti nei prodotti alimentari, saranno stabilite norme comunitarie volte a limitare il tenore di nitrati negli ortaggi. Attraverso l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri si può eliminare la distorsione di concorrenza prendendo nel contempo in maggiore considerazione l'aspetto della tutela della salute e del consumatore.

<sup>(1)</sup> GU n. L 37 del 13. 2. 1993.

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-477/93

**di Stephen Hughes (PSE)  
alla Commissione  
(12 marzo 1993)  
(94/C 251/05)**

*Oggetto:* Programma Phare

Può la Commissione fornire dettagli in merito ai progetti in materia ambientale attualmente in corso beneficiari di un'assistenza finanziaria della Comunità nel quadro del programma Phare, nonché in merito ai programmi per i quali è previsto un finanziamento nel 1993?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione  
(21 giugno 1993)**

Tra il 1990 e il 1992 il programma Phare ha stanziato 254 Mio di ECU a sostegno di progetti di natura ambientale in Bulgaria, nelle Repubbliche ceca e slovacca, in Ungheria, in Polonia, in Romania e negli Stati Baltici. Si tratta all'incirca dell'11 % della dotazione totale del programma Phare per il 1990-1992. La tabella allegata alla risposta illustra la ripartizione dettagliata di tali stanziamenti.

Il sostegno è stato fornito sia sotto forma di programmi annuali di natura settoriale ambientale a livello nazionale o regionale o attraverso le componenti ambientali degli strumenti generali di assistenza tecnica. Oltre 300 singoli progetti sono attualmente in corso di esecuzione. In Polonia, in Ungheria, nella Repubblica ceca, nella Repubblica slovacca e in Bulgaria i progetti sono gestiti da unità di esecuzione dei progetti Phare in seno ai ministeri dell'Ambiente, mentre altrove sono gestiti direttamente dal servizio operativo Phare.

Gli obiettivi, il contenuto e l'orientamento dei programmi ambientali nonché il tipo di progetti si sono evoluti di anno in anno secondo le seguenti tendenze:

### Programmi nazionali

Nel 1990 non erano ancora iniziati la transizione economica e il connesso sviluppo delle politiche e delle strategie nazionali in materia ambientale. Il programma Phare a favore dell'ambiente proponeva pertanto un'ampia serie di singoli progetti, tutti di alta qualità, identificati da esperti internazionali (missioni di accertamento nell'ambito del G 24) in collaborazione con i governi beneficiari. Tuttavia molti di tali progetti non erano direttamente connessi con il processo di transizione e con il rinnovamento della gestione ambientale.

Nel 1991, in sostituzione della prima impostazione che prevedeva una selezione aleatoria dei progetti, venne inaugurato un nuovo orientamento basato su programmi coerenti ed integrati per cui le attività finanziate dal Phare furono direttamente legate all'attuazione delle politiche ambientali dei rispettivi governi, privilegiando chiaramente il sostegno a favore dello sviluppo delle capacità di gestione in materia ambientale, incluso il potenziamento istituzionale, la formazione e l'elaborazione delle linee generali. Tale orientamento venne applicato nel 1992 e continuerà ad esserlo nel 1993 nei paesi Baltici, in Romania ed in Bulgaria.

Nel caso di Polonia ed Ungheria, nel 1992 i programmi sono diventati programmi di finanziamento, la cui impostazione prevede di destinare le risorse Phare a sostegno di investimenti in materia ambientale attraverso gli esistenti strumenti nazionali, contribuendo così alla mobilitazione in tal senso delle risorse interne. Sta per essere ultimata la preparazione di tali programmi, che possono essere considerati precursori dell'orientamento Phare per il periodo 1993-1997 e per i quali sono previste modalità decentrate di attuazione.

### Programmi regionali

Accertata la natura politica e transfrontaliera del degrado ambientale, è stato avviato nel 1991 un programma ambientale regionale incentrato su taluni dei principali problemi paneuropei (ad esempio il bacino del Danubio, il «Triangolo nero», il Mar Baltico ed il Mar Nero), seguito da un nuovo programma nel 1992. In occasione della conferenza tenuta nel castello di Dobris nel giugno 1991 i ministri dell'ambiente europei hanno espresso una forte volontà politica per una più intensa integrazione delle iniziative di natura ambientale a livello paneuropeo e avviato la preparazione del piano di azione ambientale per l'Europa (EAPA). Alla fine del 1992 la Commissione ha approvato un programma di 10 Mio di ECU per sostenere lo sviluppo di progetti elaborati in sede di EAPE.

### Programmi finanziati per il 1993

L'attuazione dei programmi ambientali nazionali per il 1991 e il 1992 e quella dei programmi regionali per gli stessi anni è prevista nell'arco di tre anni e il loro finanziamento proseguirà pertanto nel 1993. La preparazione dei programmi ambientali nazionali e regionali per il 1993 è ancora in una fase preliminare, per cui non si può ancora fornire una chiara indicazione sull'entità degli stanziamenti disponibili o sul tipo di progetti che saranno finanziati.

### Programmi ambientali Phare 1990-1992

(in Mio di ECU)

| Paese                             | 1990               | 1991        | 1992                 | 1990-1992    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Bulgaria                          | 3,5                | 7,5         | 7,5                  | 18,5         |
| Cecoslovacchia                    | 30,0               | 5,0         | —                    | 35,0         |
| Ungheria                          | 25,0               | 10,0        | 10,0                 | 45,0         |
| Polonia                           | 22,0               | 35,0+5,0    | 18,0                 | 80,0         |
| Ex Repubblica democratica tedesca | 20,0               | —           | —                    | 20,0         |
| Romania                           | —                  | 2,0         | 5,0                  | 7,0          |
| Estonia                           | —                  | —           | 0,3                  | 0,3          |
| Lituania                          | —                  | —           | 0,2                  | 0,2          |
| Lettonia                          | —                  | —           | 0,2                  | 0,2          |
| Regionale <sup>(1)</sup>          | 2,0 <sup>(2)</sup> | 20,0        | 16+10 <sup>(3)</sup> | 48,0         |
| <b>Totale</b>                     | <b>102,5</b>       | <b>84,5</b> | <b>67,2</b>          | <b>254,2</b> |
| % del bilancio totale Phare       | 20,5 %             | 10,7 %      | 6,3 %                | 11 %         |

(1) I programmi ambientali regionali per il 1991 e il 1992 includono:

- il programma ambientale integrato per il Danubio,
- i programmi ambientali integrati per il Mar Nero ed il Mar Baltico,
- il programma per il risanamento del «Triangolo nero»,
- l'estensione delle metodologie Corine,
- il telerilevamento (si tratta dell'estensione del programma Mars),
- il programma di ricerca in materia di inquinamento atmosferico e di sanità (parzialmente gestito dalla DG XII),
- il sostegno all'elaborazione della relazione ambientale per l'Europa,
- il sostegno per il Centro ambientale regionale di Budapest.

(2) Sostegno al Centro ambientale regionale per i paesi dell'Europa centrale e orientale nel 1990 e nel 1991.

(3) Sostegno all'attuazione del programma di azione ambientale per l'Europa (seguito di Dobris).

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-587/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(31 marzo 1993)

(94/C 251/06)

Oggetto: Settore della concia nella Comunità

Considerando la situazione generale in cui si trova il settore della produzione e commercializzazione delle pelli lavorate nella Comunità, non ritiene opportuno la Commissione intervenire affinché vengano disciplinate le importazioni da paesi terzi e migliorata la qualità delle pelli prodotte negli Stati membri?

Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione

(3 settembre 1993)

Non vi è motivo di regolamentare le importazioni di cuoio nella Comunità, purché siano effettuate onestamente, e

tanto più che tali importazioni sono in parte necessarie alle attività delle imprese della Comunità. Nella misura in cui sussistono le condizioni ed esistono le procedure previste nelle disposizioni comunitarie in materia di salvaguardia o di azioni antidumping, la Commissione continua ad esaminare, con la consueta attenzione, tutti i casi che le vengono sottoposti.

La Commissione è conscia del fatto che è possibile realizzare ulteriori progressi per migliorare la qualità delle pelli grezze prodotte nella Comunità. Qualora dovessero essere presentati progetti di interesse comune per questo settore, la Commissione sarebbe disposta ad esaminare possibili misure di accompagnamento nel quadro degli strumenti disponibili.

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-832/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(21 aprile 1993)

(94/C 251/07)

*Oggetto:* Organizzazione di seminari per i magistrati

Nell'importante settore della giustizia il processo di unificazione europeo ha trovato impreparati numerosi Stati membri. Pochissimi sono i magistrati che, ad esempio in Grecia, hanno nozioni sia pur incomplete del diritto comunitario, cioè di un corpo giuridico in continua evoluzione che riguarda tanto le autorità quanto i cittadini. Considerando che la legislazione comunitaria deve essere immediatamente applicabile in tutta la CE, come previsto dalla sentenza Factortame del 19 giugno 1990, quali iniziative immediate intende assumere la Commissione presso le autorità nazionali in ordine all'organizzazione di seminari destinati ad impartire quanto più rapidamente possibile ai magistrati una preparazione in materia di diritto comunitario e a renderli consapevoli della loro funzione non solo sul piano nazionale ma anche su quello comunitario?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(17 gennaio 1994)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che è importante per la Comunità che i giudici e i magistrati degli Stati membri conseguano il livello necessario di preparazione e formazione in materia di diritto comunitario. La questione è stata discussa più volte nel corso delle ultime riunioni dei ministri della Giustizia. Non si tratta in effetti soltanto di una questione d'importanza generale, ma di una questione fondamentale per lo sviluppo della relazione Sutherland sulla gestione del mercato interno. I ministri hanno pertanto accettato la proposta della Commissione in merito all'organizzazione di un seminario che riunisca i rappresentanti degli Stati membri responsabili della formazione dei giudici e i rappresentanti di istituti che

operano nel campo dell'insegnamento e del diritto europeo. Tra questi l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e l'Accademia di diritto europeo di Treviri sono specializzati nell'organizzazione di corsi di diritto comunitario per i professionisti del settore giuridico.

Il seminario si è svolto a Lussemburgo il 15 e il 16 marzo sotto l'egida dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica, con la partecipazione di rappresentanti della Corte di giustizia e della Commissione. Pur riconoscendo che la formazione e la documentazione di base rientrano nelle competenze degli Stati membri, ma devono comunque essere migliorate a livello nazionale, i partecipanti hanno convenuto che i vari istituti di insegnamento dovranno assicurare, previa consultazione delle istituzioni comunitarie, la formazione continua e la specializzazione, nonché lo scambio di esperienze a livello comunitario. Si sta attualmente ricercando il modo migliore per sfruttare i risultati del seminario.

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(6 maggio 1993)

(94/C 251/08)

*Oggetto:* Necessità di istituire un fondo europeo della creazione intellettuale

Visto che la condizione economica degli scrittori che vivono in Europa — o quanto meno della maggior parte di essi — non è oggi delle migliori, intende la Commissione — se sì, quando — elaborare una direttiva che preveda l'istituzione di un fondo europeo per la creazione intellettuale destinato ad aiutare economicamente gli scrittori?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione

(5 ottobre 1993)

La possibilità di istituire sul piano comunitario un dominio pubblico pagante, al quale la domanda dell'onorevole parlamentare si riferisce indirettamente, è un punto sul quale sono state già fatte varie riflessioni. Si tratta della riscossione, da parte dello Stato o di società d'autore autorizzate, di proventi sull'utilizzazione delle opere letterarie e artistiche ormai di dominio pubblico, al fine di sostenere finanziariamente i creatori grazie all'alimentazione di un fondo generale.

Questo concetto incontra una forte opposizione da parte di alcuni Stati membri per motivi giuridici ed economici. In particolare, esso implicherebbe un aumento del prezzo delle opere e renderebbe le nostre opere poco concorrenziali all'esportazione.

Va tuttavia rilevato che sul piano comunitario sono state trovate altre soluzioni, d'interesse più significativo, per sostenere gli autori:

Il Consiglio ha adottato il 19 novembre 1992 la direttiva 92/100/CEE <sup>(1)</sup> relativa al diritto di locazione e di prestito. La direttiva prevede un diritto esclusivo di autorizzare o vietare la locazione e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore. Per il prestito pubblico, gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo a condizione che gli autori ottengano almeno una remunerazione. La generalizzazione del diritto di prestito pubblico sul piano comunitario garantisce agli autori una remunerazione in contropartita dell'utilizzazione delle opere.

Inoltre il Consiglio e i ministri responsabili degli Affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 18 maggio 1989 relativa alla promozione del libro e della lettura <sup>(2)</sup> hanno deciso otto azioni prioritarie nel campo del libro e della lettura. Alcune di tali azioni, quali l'elaborazione di una «Guida dell'autore e del traduttore» che dovrebbe essere pubblicata nel corso del 1993 e il «Premio letterario europeo», sono direttamente destinate agli autori di letteratura.

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 del 27. 11. 1992.

<sup>(2)</sup> GU n. C 183 del 20. 7. 1989.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1163/93

di Dieter Rogalla (PSE)

alla Commissione

(12 maggio 1993)

(94/C 251/09)

**Oggetto:** Materie prime fibrose di tipo ecologico

1. È vero che i metodi per ottenere e preparare le fibre naturali sono stati definiti estremamente pericolosi nel contesto della discussione sulle materie prime fibrose ecologiche?
2. È vero inoltre che tali influssi negativi sull'ambiente sono particolarmente evidenti, in particolare per quanto riguarda la coltivazione del cotone e i pesticidi impiegati che resterebbero poi presenti anche nei capi d'abbigliamento confezionati?
3. È vero che la produzione di fibre naturali secondo i sistemi tradizionali comporta eventuali rischi per la salute dei consumatori?
4. Quali passi vengono compiuti dai paesi membri della CE per ridurre al minimo o eliminare completamente i rischi sanitari in tale produzione?
5. Quali sono le possibilità di orientare la concessione di sovvenzioni agricole, in particolare per quanto riguarda i produttori di cotone all'interno della CE (ad esempio Grecia: 200 000 t di cotone l'anno; Spagna 80 000 t di cotone l'anno), verso metodi di coltivazione ecologici?

6. Secondo numerosi politici non sarebbe possibile imporre oneri al riguardo ai paesi in via di sviluppo dipendenti in tale settore dall'esportazione in quanto se ne ridurrebbero i guadagni e quindi le entrate. Esistono validi argomenti per relativizzare tale teoria se non addirittura confutarla?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1993)

1. I metodi per ottenere le fibre naturali non comportano problemi specifici dal punto di vista ambientale. Le aziende per il trattamento industriale delle fibre naturali grezze devono adeguarsi alla legislazione in vigore e disporre degli elementi necessari ad evitare l'inquinamento atmosferico ed idrico.
2. Dai dati di cui dispone la Commissione risulta che la presenza di residui degli antiparassitari che vengono applicati alle piante prima della raccolta è rara e a concentrazioni estremamente basse.
3. È nota qualche malattia connessa alla manipolazione delle fibre naturali (ad es. la bissinosi).
4. Gli Stati membri sono essi stessi responsabili della protezione dei lavoratori. Tuttavia la Commissione ricorda che i requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro è stata oggetto della direttiva 89/391/CEE <sup>(1)</sup>, che gli Stati membri sono tenuti a trasporre nella legislazione nazionale.

Questo testo-quadro, completato attualmente da oltre una decina di direttive di applicazione, definisce per la salute e la sicurezza sul lavoro tanto le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, quanto i diritti e gli obblighi dei lavoratori in materia di informazione, formazione e partecipazione nell'ambito delle imprese. Esso enuncia altresì i principi generali di prevenzione sui luoghi di lavoro della Comunità che gli Stati membri devono applicare come norme minime.

5. Il regolamento (CEE) n. 2078/92 <sup>(2)</sup> prevede aiuti per gli agricoltori che si impegnano a produrre in modo più ecologico, ad esempio diminuendo l'uso degli antiparassitari e dei fertilizzanti o con altri metodi di estensificazione della produzione, quali la diminuzione dell'irrigazione.

I produttori di cotone che s'impegnano a produrre secondo un capitolato che sia parte di un programma locale, comprendente pure il cotone, possono beneficiare dei premi se questo programma è approvato dalla Commissione in applicazione del regolamento succitato.

6. Per motivi tecnici, la coltivazione del cotone che non provochi la formazione di residui di antiparassitari richiede l'uso di antiparassitari e di insetticidi specifici, oppure di misure alternative alla coltivazione con impiego intensivo di

antiparassitari. L'applicazione di questi programmi o di queste misure non provoca necessariamente un impatto negativo sulle esportazioni dai paesi in via di sviluppo. La Commissione ritiene che vi sia sempre modo di rendere gli scambi commerciali e l'ambiente non soltanto compatibili, ma anche di reciproca utilità.

(<sup>1</sup>) GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

(<sup>2</sup>) GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1516/93

di Henry Chabert (PPE)

alla Commissione

(14 giugno 1993)

(94/C 251/10)

**Oggetto:** Trasmissioni televisive che comportano scene violente o pornografiche

Può la Commissione fornire informazioni sulla situazione esistente in ogni Stato membro della Comunità in materia di legislazione relativa alle trasmissioni televisive che comportano scene violente o pornografiche?

Indipendentemente dalla posizione dei singoli cittadini europei e dei singoli Stati membri della Comunità riguardo alla diffusione di tali trasmissioni, può dire la Commissione quali iniziative intende proporre perché si riesca entro breve tempo a proteggere almeno i bambini e gli adolescenti d'Europa dalle influenze nefaste di questo tipo di trasmissioni?

Ha previsto la Commissione il modo in cui potrebbe favorire l'emergere in Europa di una vera e propria pedagogia dell'immagine che consenta a tutti i giovani studenti di avere padronanza, non solo dello scritto, cosa prevista da tutti i programmi scolastici, ma anche dell'immagine, in un momento in cui la nostra civiltà riserva tempo e importanza sempre maggiori a questo modo di espressione e di comunicazione?

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta n. 1461/93 (<sup>1</sup>) in merito alle trasmissioni televisive pornografiche, nella quale si parla anche delle trasmissioni che comprendono scene di violenza gratuita.

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare nel ritenere auspicabile il formarsi di una vera e propria pedagogia dell'immagine nei sistemi scolastici degli Stati membri, ma ricorda che le politiche in materia di istruzione sono di competenza delle autorità nazionali.

In via sussidiaria alcune azioni relative a questa problematica sono però già state avviate nel quadro del programma Media.

(<sup>1</sup>) GU n. C 219 dell'8. 8. 1994, pag. 14.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1579/93

di Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione

(17 giugno 1993)

(94/C 251/11)

**Oggetto:** Asse periferico di scorrimento veloce dell'Imittos

Attraverso l'Imittos, importante polmone verde alla periferia di Atene, è in corso di realizzazione un asse di scorrimento veloce destinato a decongestionare il traffico della capitale. Tuttavia gli sviluppi relativi a quest'opera hanno dato adito ad un coro di proteste per la mancata valutazione dell'impatto ambientale, per una serie di vizi di forma nelle procedure di delibera e per l'abbattimento di decine di migliaia di alberi in più di 100 ettari di preziose superfici boschive. Gli abitanti della zona hanno presentato un ricorso al consiglio di Stato (11 dicembre 1991) e una denuncia alla Commissione (5 maggio 1992) per violazione della direttiva 85/337/CEE (<sup>1</sup>). La parte del progetto relativo alla zona dell'Imittos (preventivo: 26 miliardi di DRG), in cui si iscrivono i lavori di sterramento (preventivo: 4 miliardi di DRG) che hanno richiesto l'abbattimento degli alberi, viene realizzata in assenza di un progetto globale di massima recante soluzioni alternative tra cui scegliere la più confacente dal punto di vista ambientale. Caratteristico di questo stato di cose è che, per quanto riguarda il tracciato in questione, i requisiti ambientali da soddisfare siano stati stabiliti il 6 luglio 1992, cioè 8 mesi dopo il 6 novembre 1991, data in cui l'opera è stata assegnata.

A che punto è la procedura di esame della denuncia presentata alla Commissione?

Cosa intende fare la Commissione per ottenere che l'asse di scorrimento dell'Imittos venga realizzato in modo da ridurre al minimo le sue conseguenze sul piano ambientale?

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(7 febbraio 1994)

La Commissione è al corrente del fatto che il consiglio di Stato greco, con le sue decisioni dell'11 giugno 1993 (1035 e 1038/93), ha annullato le due decisioni del ministro per l'Ambiente che autorizzavano la costruzione dell'asse di scorrimento veloce in questione, a causa delle irregolarità

relative alla procedura di valutazione degli impatti ambientali del progetto. Per un'eventuale ripresa dei lavori sarà necessaria una nuova autorizzazione che potrà essere accordata solo qualora si effettui una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale che rispetti le disposizioni dell'ordinamento legislativo greco, trasponendo la direttiva 85/337/CEE nel suddetto ordinamento giuridico.

prestiti a tasso agevolato per un totale di 4 680 Mio di ESC.

Detta regione ha inoltre beneficiato degli aiuti del FEAOG-garanzia, per un totale di 700 Mio di ESC, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3311/92 relativo a misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità in Portogallo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 18. 11. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1602/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(18 giugno 1993)

(94/C 251/12)

**Oggetto:** Siccità in Portogallo

La siccità registrata in alcune regioni portoghesi, in particolare la zona compresa tra i comuni di Moura, Barrancos e Serpa, giustifica un'attenzione particolare da parte della Commissione. In tale contesto si chiede:

1. Nel quadro del programma operativo concernente la siccità in Portogallo quale o quali aiuti sono già stati inviati allo Stato interessato? In quale data?
2. È possibile conoscere gli importi degli aiuti approvati per la suddetta zona Moura-Barrancos-Serpa e le percentuali in relazione agli aiuti globali?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(22 dicembre 1993)

Nel luglio 1992 la Commissione ha approvato un programma operativo concernente la siccità in Portogallo, per il quale è previsto un cofinanziamento di 51 Mio di ECU da parte del FEAOG-orientamento per il periodo 1992-1993.

Secondo la procedura di finanziamento dei programmi operativi, il trasferimento dei fondi comunitari verso lo Stato membro avviene, in particolare, in funzione dell'attuazione finanziaria del programma e sulla base della relativa domanda da parte dello Stato membro.

Al 30 giugno 1993 è stato trasferito in Portogallo un importo di 25,5 Mio di ECU a titolo di contributo comunitario al programma operativo per la siccità.

Per quanto riguarda i «concelhos» di Moura-Barrancos-Serpa-Mourão, le autorità portoghesi hanno concesso alla regione interessata aiuti per un totale di 49 Mio di ESC e

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1832/93

di Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione

(13 luglio 1993)

(94/C 251/13)

**Oggetto:** Finanziamenti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90

La Commissione ha approvato a norma del regolamento (CEE) n. 866/90 <sup>(1)</sup> il sottoprogramma latte per la Grecia, nel quale rientrano le azioni finanziate nell'ambito del I quadro comunitario di sostegno del settore.

Nel programma in questione, dell'ordine di 34,5 miliardi di DRA per l'intera Grecia, non sono previsti aiuti alla creazione di nuovi impianti caseari. Per quanto riguarda in particolare la regione della Macedonia orientale e della Tracia sono previsti aiuti dell'importo complessivo di 1,7 miliardi di DRA, 340 milioni dei quali destinati al potenziamento di un impianto caseario di piccole dimensioni.

Ciò nonostante il ministero greco dell'Agricoltura intende far rientrare nel sottoprogramma latte un finanziamento comunitario per la creazione in Tracia di un impianto caseario del costo di 9 miliardi di DRA, fatto che ha provocato forti perplessità tra le industrie già operanti nel settore.

La possibilità che tale iniziativa vada in porto pone comprensibili interrogativi, da una parte in quanto non rientra comunque nel sotto programma approvato dalla Comunità e dall'altra in quanto è in dubbio la vitalità stessa degli impianti esistenti nella regione e di quello nuovo che dovrebbe sorgervi, stante che la produzione di latte in Tracia si riduce annualmente di un 10 % con il conseguente venir meno della materia prima.

È la Commissione al corrente delle intenzioni dell'amministrazione greca e intende apportare un cambiamento di tal fatta al I quadro comunitario di sostegno?

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1993)

La scelta degli investimenti per i quali si propone un contributo del FEAOG nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90 spetta allo Stato membro.

Tra i requisiti che gli investimenti devono avere, è necessario citare i criteri di scelta fissati con decisione 90/342/CEE della Commissione <sup>(1)</sup>, nonché le disposizioni del quadro comunitario di sostegno per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 alla Grecia, approvate con decisione 92/80/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

Visto quanto precede, la Commissione chiede sistematicamente informazioni sulla situazione nelle regioni nelle quali uno Stato membro propone investimenti. Questa procedura della Commissione, che varia a seconda dei casi, è basata su un'analisi globale per settore e per regione.

Quanto all'informazione secondo la quale le autorità elleniche chiederebbero una modifica del quadro comunitario di sostegno in vigore, in modo da poter presentare successivamente una richiesta di finanziamento per il progetto di investimento in questione, finora nessuna richiesta è giunta alla Commissione e gli stanziamenti disponibili per il finanziamento degli investimenti nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90 e del quadro comunitario di sostegno in vigore sono già esauriti.

Le nuove richieste della Grecia per il cofinanziamento dei progetti d'investimento destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli saranno esaminate secondo le disposizioni vigenti nel nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 7. 6. 1990.

<sup>(2)</sup> GU n. L 31 del 7. 2. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1849/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 251/14)

**Oggetto:** Armamenti nella Comunità

L'unificazione europea rende urgenti l'applicazione della direttiva 91/477/CEE <sup>(1)</sup> e l'istituzione di una politica comunitaria in materia di esportazione, commercializzazione e movimentazione di sistemi d'arma nonché di loro detenzione e impiego. Quali iniziative ha eventualmente intrapreso la Commissione in ordine all'immediata armo-

nizzazione delle normative nazionali vigenti nella Comunità in materia di armamenti?

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 13. 9. 1991, pag. 51.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1994)

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi costituisce una delle misure di accompagnamento che sono state prese nel quadro della realizzazione del mercato interno. In tale contesto si tratta di garantire che la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie non si traduca in una carenza di sicurezza. A tale scopo la direttiva fissa un certo numero di disposizioni minime, specialmente per quel che riguarda la classificazione delle armi, le regole applicabili alla loro acquisizione e alla loro detenzione da parte dei privati, le norme relative all'attività degli armaioli; essa lascia però agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare in tali settori misure più rigorose. Va osservato che sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i trasferimenti commerciali di armi da guerra, come pure le acquisizioni di armi da parte delle forze armate, dei corpi di polizia o dei servizi pubblici.

Per contribuire a risolvere i problemi pratici che attualmente sorgono per il fatto che la direttiva è stata recepita solo dalla metà degli Stati membri, la Commissione ha convocato riunioni di esperti che hanno consentito di facilitare il coordinamento amministrativo fra gli Stati membri.

La Commissione non intende prendere nuove iniziative nel settore delle armi contemplate dalla direttiva 91/477/CEE e rammenta all'onorevole parlamentare che, in virtù dell'articolo 223, paragrafo 1 del Trattato CEE, «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico».

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1900/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 251/15)

**Oggetto:** Linee elettriche ad altissima tensione che attraversano zone abitate dell'Attica

Organizzazioni ambientaliste greche denunciano la presenza di linee elettriche ad altissima tensione in zone abitate dell'Attica e l'aumento, dimostrato da alcuni studi, delle malattie del sistema nervoso e dei casi di leucemia e di cancro.

Può dire la Commissione se tali denunce sono fondate e se è vero che l'Impresa pubblica di elettricità (DEI) installa linee elettriche senza aver effettuato studi approfonditi sull'impatto ambientale di tali installazioni e sui rischi che esse comportano per la popolazione? Che cosa ha fatto finora la direzione della pianificazione del ministero dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici per obbligare la DEI a rispettare le condizioni per l'approvazione dell'ubicazione dei tralicci e delle sottostazioni? Considerato che la DEI non applica la direttiva 85/377/CEE<sup>(1)</sup>, perché il ministero dell'Ambiente le permette di procedere alla realizzazione di tali impianti?

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

L'onorevole parlamentare è pregato di rifarsi alla risposta all'interrogazione scritta n. 554/93 dell'onorevole L. Smith<sup>(1)</sup> che fa riferimento all'insieme delle interrogazioni scritte e orali relative alle ripercussioni che possono avere sulla salute degli uomini i campi elettromagnetici e in particolare quelli generati dalle linee di trasmissione elettrica ad alta tensione.

In virtù dell'articolo 4.2 della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati spetta agli Stati membri considerare se un progetto che rientra nelle classi elencate nell'allegato II di detta direttiva, come quello delle linee di trasmissione elettrica nella regione dell'Attica, debba essere oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, soprattutto tenendo conto della dimensione o dell'ubicazione.

Per il momento, mancando di informazioni più dettagliate sull'ubicazione del progetto in questione, la Commissione non è in grado di stabilire se le autorità greche siano venute meno agli obblighi che loro incombono sulla base della norma comunitaria summenzionata.

<sup>(1)</sup> GU n. C 207 del 30. 7. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1909/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 251/16)

**Oggetto:** Prodotti ottenuti con lavoro forzato o obbligatorio

Considerando la convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1930 sul lavoro forzato o obbligatorio, che è stata ratificata da 128 paesi, e la convenzione n. 105 dell'OIL del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato, che è stata ratificata da 111 paesi, può dire la

Commissione se tutti gli Stati membri della Comunità hanno vietato il lavoro forzato o obbligatorio? È inoltre vietata l'importazione nella Comunità dai paesi terzi di prodotti ottenuti con questi tipi di lavoro?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(8 dicembre 1993)

Tutti gli Stati membri della Comunità hanno ratificato la convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1930 sul lavoro forzato o obbligatorio, nonché la convenzione n. 105 del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato.

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha, comunque, fatto alcune osservazioni sull'applicazione di queste convenzioni da parte di determinati Stati membri.

Attualmente la vigente legislazione comunitaria non prevede norme inerenti alle importazioni di prodotti fabbricati in carcere oppure con lavoro forzato o obbligatorio.

L'assenza di detta normativa è dovuta principalmente alle difficoltà che le autorità doganali incontrano nell'accertare le condizioni in cui vengono prodotte le merci nei paesi terzi.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento anche alla sua risposta all'interrogazione orale H-18/93 dell'on. Coates<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Discussioni del Parlamento europeo*, 3-426 (gennaio 1993).

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2099/93**

di Michael Elliott (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 251/17)

**Oggetto:** Nomina di un commissario specificamente responsabile delle relazioni interrazziali e della lotta contro il razzismo nella Comunità

Il Forum degli immigrati, dotato dalla Commissione di una linea di bilancio approvata dal Parlamento europeo, ha chiesto ripetutamente che venga nominato un commissario specificamente responsabile delle relazioni interrazziali e della lotta contro il razzismo nella Comunità. A questo appello hanno aderito molti membri del gruppo socialista.

Come si presenta effettivamente la situazione? Da quanto risulta, il commissario Flynn è responsabile dell'immigrazione, del diritto d'asilo e degli affari interni e il commissario Vanni d'Archirafi della libera circolazione delle persone.

Tuttavia, alla luce della rescrudescenza dell'odio e della violenza razziali in Europa, le loro rispettive competenze non rispondono alle reali esigenze. La richiesta del Forum degli immigrati sarà effettivamente soddisfatta?

Questa situazione mette in evidenza un problema che contribuisce alla mancanza di comprensione da parte del pubblico per quanto riguarda le attività della Commissione. Infatti l'assegnazione delle cariche e la creazione delle strutture amministrative avvengono in base a esperienze professionali in settori noti o a concetti astratti, anziché in base a problematiche che toccano direttamente l'opinione pubblica. Per quale motivo, per esempio, un problema di fondamentale importanza come quello della disoccupazione rientra nelle competenze di vari commissari e DG e perché una materia quale il benessere degli animali viene ripartita tra almeno quattro commissari?

Non è da meravigliarsi se l'opinione pubblica è confusa?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione  
(20 dicembre 1993)**

Pur condividendo pienamente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare nei confronti del razzismo nella Comunità, la Commissione non ritiene che sia opportuno nominare un commissario specificamente responsabile di un settore che rientra principalmente nelle competenze degli Stati membri. Le iniziative della Commissione contro il razzismo e la xenofobia possono rientrare nel settore di competenza di più commissari, nel qual caso formano oggetto di un coordinamento orizzontale.

Il commissario P. Flynn è responsabile dei principali aspetti del problema nei casi che, in seguito all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, rientrano nella sfera di competenza della Commissione. Si tratta in particolare dell'integrazione degli immigrati entrati legalmente nella Comunità e della politica in materia d'immigrazione in generale. Su questa base il sig. Flynn si è incontrato di recente con alcuni rappresentanti del Forum degli immigrati, suo interlocutore a pieno titolo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/93  
di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(26 luglio 1993)  
(94/C 251/18)**

**Oggetto:** Informazione degli agricoltori sulle conseguenze per l'ambiente derivanti dall'uso sconsiderato delle cosiddette sostanze agro-chimiche

Vista l'assoluta mancanza di qualsiasi politica nazionale d'informazione sulle problematiche ambientali in numerosi Stati membri tra cui la Grecia, intende la Commissione

prendere l'iniziativa di limitare l'uso incorretto delle risorse naturali e ridurre l'inquinamento dei suoli e delle acque causato dai rifiuti agricoli, formando e informando gli agricoltori sulle conseguenze derivanti dall'uso sconsiderato o inortodosso delle cosiddette sostanze agro-chimiche (fitofarmaci, fertilizzanti, ormoni, fattori fitoregolamentatori)?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione  
(13 dicembre 1993)**

Nell'ambito della riforma della PAC, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2078/92 <sup>(1)</sup>, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. In esso è previsto, tra le altre misure, di corrispondere aiuti agli agricoltori che si impegnano a ridurre considerevolmente l'impiego di concimi e/o di fitofarmaci. Tale regime di aiuti deve essere applicato obbligatoriamente dagli Stati membri mediante programmi zionali pluriennali o tramite un quadro normativo generale d'applicazione orizzontale nell'insieme del loro territorio. La Comunità, tramite il FEAOG-sezione Garanzia, cofinanzia tale regime di aiuti in ragione del 75 % per le zone che rientrano nell'obiettivo 1 e del 50 % per le altre.

L'articolo 6 del regolamento in questione prevede inoltre la possibilità di ottenere sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di corsi e di seminari di formazione, nonché di progetti a carattere dimostrativo concernenti metodi di produzione agricola e forestale compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2171/93  
di Christine Oddy (PSE)  
alla Commissione  
(28 luglio 1993)  
(94/C 251/19)**

**Oggetto:** Sicurezza e formazione dei naviganti

Può la Commissione far sapere quali misure adotta per contribuire alla formazione dei naviganti, dato che da una ricerca del ministero dei Trasporti del Regno Unito risultava che nel 90 % delle collisioni e degli arenamenti e nel 75 % dei contatti, incendi ed esplosioni erano presenti fattori umani?

In particolare, quali misure intende la Commissione adottare per garantire il potenziamento dei requisiti linguistici,

come ad esempio l'utilizzo di una comune lingua di lavoro sul mare, al fine di evitare i problemi incontrati dagli equipaggi multinazionali?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione  
(10 febbraio 1994)**

Nella comunicazione della Commissione relativa alla politica comunitaria sulla sicurezza in mare <sup>(1)</sup> si è sottolineata esplicitamente l'importanza del fattore umano. Si è dimostrato che l'errore umano (spesso dovuto ad una mancanza di organizzazione sul lavoro), del personale navigante o di terra, ammonta a circa 60 % di tutti reclami in seguito ad un incidente e a più dell'80 % degli incidenti.

Per poter ridurre il rischio dell'errore umano, nella comunicazione si sono identificate un certo numero di misure prioritarie una delle quale si riferisce al miglioramento della applicazione della convenzione di IMO sugli standard di formazione, certificazione e di guardia per i naviganti (STCW).

In questo contesto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per una direttiva sul livello minimo di formazione dei naviganti in modo da migliorare la sicurezza <sup>(2)</sup>. La proposta prevede una formazione minima per i capitani, gli ufficiali e i marinai semplici sulle navi battenti una bandiera degli Stati membri, compresa la bandiera Euros quando tale proposta verrà adottata.

I requisiti proposti, per una formazione minima, sono quelli definiti nella convenzione STCW dell'IMO 1978 che è stata approvata e ratificata da tutti gli Stati membri con flotte mercantili. Il progetto di direttiva prevede anche che gli equipaggi operanti su navi passeggero o navi che portano carichi pericolosi o inquinanti dovrebbero essere in possesso di qualifiche linguistiche minime in modo da poter comunicare tra di loro. Tra questi quelli chiamati ad assistere i passeggeri in situazione di emergenza dovrebbero essere in grado anche di comunicare nella lingua(e) adeguata(e) con la maggioranza dei passeggeri conformemente alla risoluzione IMO 770 adottata il 5 novembre 1993.

Relativamente ai naviganti di paesi terzi che operano su navi battenti bandiera comunitaria o su navi operanti nelle acque comunitarie, il progetto di direttiva prevede i mezzi per garantire che anche questi naviganti vengano adeguatamente formati conformemente ai requisiti della convenzione STCW.

L'obiettivo della direttiva è, quindi, quello di garantire un miglioramento della sicurezza marittima mediante una migliore formazione di tutti i naviganti che lavorano nel trasporto marittimo nell'ambito della Comunità.

Il Consiglio «Trasporti» del 29-30 novembre 1993 ha discusso e ha preso una posizione positiva riguarda alla

proposta della Commissione la cui decisione arriverà solo dopo che il Parlamento avrà fornito il suo parere conformemente alla procedura di cooperazione.

Per quanto riguarda la questione della sicurezza e della salute nei naviganti, la Commissione ricorda che la direttiva 89/391/CEE <sup>(3)</sup> del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro è già entrata in vigore.

La suddetta direttiva ha un campo di applicazione assai vasto e si applica anche al trasporto marittimo. Con il suo articolo 6, essa impone ai datori di lavoro «di prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione oltre alla creazione di un'organizzazione e di mezzi necessari». Quanto suddetto deve realizzarsi sulla base dei principi generali di prevenzione in essa elencati. Peraltro la direttiva prevede l'informazione e la formazione dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Al fine di adattare questa direttiva per il settore dei trasporti e per definire un livello di sicurezza minimo a cui devono rispondere i luoghi di lavoro situati a bordo dei mezzi di trasporto, la Commissione ha trasmesso una proposta di direttiva al Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per le attività di trasporto e i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>.

L'allegato III prevede norme che si prefiggono di eliminare i pericoli causati da una cattiva organizzazione delle attività e soprattutto quelli citati dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 66 def. del 24. 2. 1993.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 217 def. del 26. 5. 1993.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

<sup>(4)</sup> Doc. COM(92) 234 def. — SYN 420.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2228/93  
di Dimitrios Dessylas (CG) e Rogério Brito (CG)  
alla Commissione  
(30 luglio 1993)  
(94/C 251/20)**

**Oggetto:** Inclusione nelle OCM di dieci prodotti agricoli deficitari e non aggressivi per l'ambiente

Dieci produzioni/prodotti agricoli (olive da tavola, frutta secca, legumi, floricoltura, apicoltura, verdura, prodotti del giardinaggio, mastice, piante aromatiche e medicinali) continuano ad essere esclusi dalle OCM della PAC quantunque risultino deficitari sul mercato comunitario, siano caratteristici soprattutto di piccole e medie aziende in regioni svantaggiate e problematiche e, non essendo in genere aggressivi per l'ambiente, contribuiscano a salva-

guardare la bellezza del paesaggio e l'equilibrio ecologico.

Si chiede alla Commissione quali misure intende adottare in ordine all'immediata inclusione di tali prodotti nelle OCM.

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

La maggior parte dei prodotti citati dall'onorevole parlamentare è già contemplata in un'organizzazione comune dei mercati:

Olive da tavola: organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (regolamento n. 136/66/CEE) <sup>(1)</sup>.

Frutta secca, ortaggi: organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofruttili (regolamento (CEE) n. 426/86) <sup>(2)</sup>.

Fiori: organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (regolamento (CEE) n. 234/68) <sup>(3)</sup>.

Leguminose: organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse;

organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofruttili;

organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofruttili freschi (regolamento (CEE) n. 1035/72) <sup>(4)</sup>.

Piante utilizzate in profumeria o in medicina: organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato (regolamento (CEE) n. 827/72) <sup>(5)</sup>.

Per quanto riguarda il miele, è stata presentata una proposta per inserirlo, con altri prodotti, nel regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato <sup>(6)</sup>.

Il mastice non è un prodotto rientrante nell'allegato II del Trattato e pertanto non può essere soggetto ad una organizzazione comune dei mercati.

Il 19 luglio 1993 il Consiglio ha inoltre adottato misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo; queste misure riguardano in particolare il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionali di coltura dell'olivo nonché un aiuto alla produzione di miele di qualità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 172 del 30. 9. 1966.

<sup>(2)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1968.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1972.

<sup>(6)</sup> Doc. COM(91) 328 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2269/93**

**di Alexandros Alavanos (CG)**

**alla Commissione**

(1° settembre 1993)

(94/C 251/21)

*Oggetto:* Convenzione per il gas naturale in Grecia

Nella risposta data dalla Commissione delle Comunità europee a una mia precedente interrogazione scritta <sup>(1)</sup> si afferma che il tasso di esecuzione del programma «gas naturale» era di appena l'11% al 1° gennaio 1993. Risulta che ai problemi di finanziamento del programma che hanno provocato gravi ritardi nella realizzazione dell'opera si è aggiunta la minaccia da parte russa di considerare nulla la convenzione perché la prima fornitura di gas avrebbe dovuto aver luogo entro il 1992.

Stanti lo scarso grado di utilizzazione dell'opera e il «blocco» della procedura relativa all'erogazione di un prestito da parte della Banca europea per gli investimenti, può la Commissione dire:

- 1) come affronterà l'eventualità che la convenzione in parola venga considerata nulla,
- 2) quali sono i motivi che hanno portato al «blocco» del prestito da parte della Banca europea per gli investimenti?

<sup>(1)</sup> Interrogazione scritta n. 3080/92, GU n. C 280 del 18. 10. 1993, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in base alle informazioni in suo possesso, la data della prima consegna di gas nel quadro del contratto «Take or pay» con la società russa Sojuzgazexport è stata spostata al 1995, a seguito dell'accordo intergovernativo firmato ad Atene il 1° luglio 1993. Il rischio di annullamento della convenzione sembra perciò scongiurato.

Per quanto concerne la BEI, un primo contratto di prestito per 10 Mio di USD è stato stipulato nel febbraio 1991. La BEI non ha mai bloccato il sostegno al progetto, ma secondo le procedure abituali la conclusione del contratto era subordinata a un soddisfacente avanzamento del progetto. Poiché si sono invece verificati alcuni problemi, la BEI ha dovuto posporre l'attuazione del piano di finanziamento inizialmente previsto.

La Commissione è al corrente dei ritardi intervenuti e continuerà ad adoperarsi, in stretta collaborazione con la BEI, perché il progetto in questione, che riveste una grande importanza per lo Stato membro, sia realizzato nel modo migliore.

temporanei di tipo mediterraneo, lande secche, percorsi substepnici di graminacee e piante annue che costituiscono tipi di habitat prioritari.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2290/93

di Bruno Boissière (V)  
alla Commissione  
(1° settembre 1993)  
(94/C 251/22)

**Oggetto:** Distruzione di una zona biologica

La «Plaine des Maures», un ameno terreno di 5 000 ettari senza frazionamenti nel cuore del Var, è un'entità biologica rara. Vi abitano 105 delle 450 specie di uccelli europei, 21 specie di mammiferi e il 53 % delle specie di rettili.

Nell'insieme, tra fauna e flora, sono protette a livello nazionale o internazionale 50 specie, tra cui in particolare la tartaruga d'Hermann.

Attualmente la società Michelin ha acquistato 400 ettari di questa piana allo scopo di insediare un centro per il collaudo dei pneumatici.

Può la Commissione comunicare se essa ritiene che questo progetto sia compatibile con la politica che intende perseguire in materia di protezione dell'ambiente?

Inoltre quali iniziative e quali misure essa intende adottare per indurre il governo francese a prendere provvedimenti volti a garantire la protezione della «Plaine des Maures»?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(22 novembre 1993)**

La «Plaine des Maures» è repertoriata nell'inventario delle zone di grande interesse per la conservazione degli uccelli selvatici nella Comunità, comunicato dalle autorità francesi. La Commissione ha chiesto maggiori informazioni alle autorità francesi per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (l'unica in vigore per il momento) e segue da vicino la questione.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta la presenza di comunità di animali e vegetali figuranti negli allegati 1 e 2 della direttiva 42/93/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, e in particolare la presenza di stagni

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2408/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(1° settembre 1993)  
(94/C 251/23)

**Oggetto:** Situazione socio-economica della regione di Mantudi (Eubea)

La regione di Mantudi in Eubea ha una grande tradizione industriale nel settore minerario; la chiusura di tutte le sue cave, dovuta a un decreto governativo, ha avuto ripercussioni molto gravi per il tessuto sociale e le attività economiche della regione (disoccupazione quasi generalizzata).

Vorrà la Commissione finanziare urgentemente uno studio che faccia luce sulla situazione socioeconomica della regione di Mantudi e adottare, d'intesa con le autorità elleniche, immediate misure d'intervento?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(11 marzo 1994)**

La Commissione è al corrente del processo di ristrutturazione industriale in corso in Grecia e delle conseguenze negative che esso comporta per l'occupazione in diverse regioni della Grecia. Le seguenti azioni hanno accresciuto la disponibilità di opportunità occupazionali alternative ed hanno aiutato le organizzazioni sia a livello nazionale sia a quello locale a preparare ulteriori azioni:

1. Nella regione di Mantudi il FSE ha cofinanziato, dal 1990, un importante numero di azioni in cooperazione con l'OAED (Ufficio dell'occupazione) nel campo della formazione professionale e della promozione del lavoro autonomo all'indirizzo dei disoccupati. Più in particolare, nel periodo 1990-1992 più di 1 600 persone hanno beneficiato delle misure di promozione del lavoro autonomo. Il costo complessivo di queste azioni ha superato 22,3 MECU. Si sono inoltre spesi 500 000 ECU per la trasformazione di edifici necessari per accrescere le infrastrutture di formazione nella regione.
2. Nel contesto della sua politica dell'occupazione del mercato del lavoro la Commissione ha avviato le seguenti misure onde rispondere alla crisi occupazionale che ha colpito l'Eubea settentrionale:

- a) L'Eubea settentrionale (compresa Mantudi) è stata selezionata quale regione pilota nel contesto del programma Leda (Programma di azione per lo sviluppo locale dell'occupazione).
  - b) La scuola estiva di Leda è stata organizzata nel 1992 nell'Eubea settentrionale (Istiaia).
  - c) Uno studio diagnostico della situazione dell'Eubea settentrionale (compresa Mantudi) è stato condotto da esperti internazionali (con il finanziamento del programma Leda della Commissione).
3. La Commissione ha inoltre finanziato uno studio socioeconomico sugli sviluppi che interessano l'Eubea settentrionale onde esaminare la situazione attuale e identificare soluzioni e misure di adattamento strutturale (giugno 1992).
  4. La regione di Mantudi ha beneficiato a due riprese (1991-1992) di un'assistenza finanziaria nell'ambito del programma Spec (Programma di supporto per la creazione di occupazione) onde assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i lavoratori in esubero.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/93**  
**di Sotiris Kostopoulos (PSE)**  
**alla Commissione**  
*(1° settembre 1993)*  
*(94/C 251/24)*

**Oggetto:** Tutela delle organizzazioni di produttori operanti nel settore della pesca

Allo scopo di tutelare le organizzazioni di produttori operanti nel settore della pesca ha la Commissione intenzione di:

1. rivedere le procedure relative alla concessione delle licenze per la pesca professionale e all'allestimento di un registro dei pescatori,
2. fissare un sistema nazionale unitario di previdenza a favore degli addetti del settore e adottare meccanismi di tutela contro la disoccupazione e
3. sostenere forme collettive di cooperazione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas**  
**a nome della Commissione**  
*(9 dicembre 1993)*

1. Attualmente la Commissione gestisce e controlla le licenze rilasciate nel quadro di regimi particolari, come

quelli istituiti dall'Atto di adesione Spagna e del Portogallo, quelli relativi allo Shetland Box, nonché i regimi che rientrano nel quadro di accordi di pesca conclusi fra la Comunità e i paesi terzi.

Entro il 31 dicembre 1993, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, il Consiglio adotterà le norme relative alle informazioni minime da iscrivere nelle licenze di pesca, applicabili a tutti i pescherecci comunitari, che saranno gestite e rilasciate dagli Stati membri (fatti salvi regimi comunitari particolari, per i quali sarà ancora la Commissione a gestire le licenze). Con riguardo a tale gestione da parte degli Stati membri, la Commissione ritiene che si debbano prevedere disposizioni a livello comunitario che le consentano di essere informata in merito alle modalità di gestione adottate da ciascuno Stato membro, ai dati concernenti le attività soggette alla concessione di una licenza di pesca professionale, nonché alle norme sul ritiro o la sospensione delle licenze, ai fini di una maggiore trasparenza e di una regolamentazione più efficace dello sfruttamento delle risorse da parte dei singoli pescherecci.

In quanto al controllo sui registri dei pescatori, la Commissione — nel quadro dello schedario della flotta esistente, o degli schedari allestiti da ciascuno Stato membro in base ai dati contenuti nelle licenze di pesca, o di quelli istituiti conformemente al nuovo regolamento di controllo per la convalida dei dati — avrà accesso ai dati degli Stati membri per accertarne la validità, garantendone al tempo stesso la riservatezza.

2. In materia di previdenza sociale e per quanto riguarda in particolare il diritto alle prestazioni e il grado di copertura garantiti dai regimi previdenziali degli Stati membri, le prospettive di intervento della Comunità sono limitate.

In ordine al programma d'azione relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il Consiglio ha adottato la raccomandazione 92/442/CEE <sup>(2)</sup>, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale.

Nella parte prima, punto A, di tale raccomandazione si ribadisce che, in materia di protezione sociale, spetta agli Stati membri stabilire i principi e l'organizzazione dei propri regimi. E in ciò rientrano non soltanto le disposizioni concernenti il diritto all'assicurazione contro la disoccupazione, ma anche quelle attinenti alle varie forme di assistenza sociale esistenti negli Stati membri.

3. La Commissione ritiene auspicabile che le organizzazioni professionali della pesca rafforzino le loro strutture in vista dell'assunzione di talune responsabilità nell'attuazione della politica comune della pesca. In tale prospettiva essa proporrà, nel regolamento di applicazione dello Strumento

finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che alcune azioni d'interesse collettivo realizzate dalle organizzazioni stesse possano beneficiare di aiuti comunitari.

(<sup>1</sup>) GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

(<sup>2</sup>) GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2620/93

di **Filippos Pierros (PPE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 251/25)

**Oggetto:** Studio delle strategie di sviluppo economico per la regione greca di Ilias

La regione di Ilias, nel Sud-Ovest della Grecia, che ha un tasso di disoccupazione di almeno il 22 % e un reddito pro capite più basso della media del paese nonché un'economia agricola che risente ancora di un terremoto che ha colpito la zona nel marzo 1993, intende commissionare uno studio relativo alle strategie di sviluppo economico.

Potrebbe la Commissione prendere in considerazione la possibilità di finanziare in parte o interamente lo studio?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/93

di **Filippos Pierros (PPE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 251/26)

**Oggetto:** Speciale programma di sviluppo per il dipartimento dell'Elide

I catastrofici terremoti che la scorsa primavera hanno colpito il dipartimento dell'Elide in Grecia e le scosse di assestamento che continuano incessantemente fino ad oggi hanno provocato oltre a incalcolabili danni materiali anche la paralisi di ogni attività socioeconomica.

Giacché il dipartimento dell'Elide ha vocazione soprattutto agricola, registra un elevato tasso di disoccupazione soprattutto giovanile, dispone di infrastrutture arretrate e di un tessuto produttivo fragile, è assolutamente necessario varare quanto prima uno «speciale programma di sviluppo» a favore di questa regione che persegue, quale obiettivo principale, non soltanto quello di cancellare le ferite, ma anche di promuovere lo sviluppo ed il rilancio dell'economia locale.

Qual è la posizione della Commissione al riguardo?

#### Risposta comune data dal sig. Millan a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-2620/93 e E-2623/93

(30 novembre 1993)

Oltre all'aiuto d'urgenza di 400 000 ECU già concesso alla Grecia per l'Elide colpita dal terremoto in primavera, la Commissione è pronta ad esaminare eventuali domande di cofinanziamento comunitario per un programma di sviluppo della regione sinistrata presentate dalle autorità greche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le nuove azioni dei fondi strutturali a decorrere dal 1° gennaio 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2648/93

di **Otto Habsburg (PPE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 251/27)

**Oggetto:** Inosservanza delle disposizioni concernenti il bagaglio a mano a bordo degli aerei

Nella sua risposta, per nulla soddisfacente, ad un'interrogazione al riguardo, il commissario Matutes non si è mostrato favorevole all'elaborazione di una direttiva vincolante in materia, pur riconoscendo il rischio che comporta il portare a bordo un numero di bagagli superiore al consentito. Nel rispondere ad un'interrogazione orale, il 16 luglio 1993, il commissario Christophersen ha ammesso che la Commissione sarebbe competente in materia.

1. La Commissione è o meno competente ad elaborare una direttiva sui bagagli a mano da portare a bordo degli aerei nella Comunità?
2. In caso affermativo, è disposta ad elaborare detta direttiva oppure bisogna attendere il prossimo incidente aereo?

#### Risposta data dal sig. Matutes a nome della Commissione

(3 marzo 1994)

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 751/93 dell'on. parlamentare sullo stesso argomento, la Commissione ha fatto presente che ha iniziato una riflessione sulle iniziative possibili in questo settore.

Il problema dei bagagli a mano portati in cabina dai passeggeri comporta numerosi aspetti le cui implicazioni devono essere accuratamente valutate prima di preparare un'eventuale regolamentazione comunitaria.

La Commissione spera disporre l'anno prossimo dei risultati di uno studio sui problemi di sicurezza posti dai bagagli a mano.

L'articolo 75 del Trattato CEE, modificato dal Trattato sull'Unione europea, stabilisce la sicurezza dei trasporti così come le eventuali iniziative in questo ambito sono di competenza comunitaria.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2649/93

di Klaus Wettig (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 251/28)

**Oggetto:** Produzione di carbonato di sodio (soda) nella Comunità

La soda è una materia prima importante per la produzione di vetro e acciaio nonché per l'industria chimica e la produzione di detersivi.

Dal 1990 la situazione dei produttori di soda è considerevolmente peggiorata. La regolamentazione comunitaria antidumping, in vigore fino ad allora, non è più stata prorogata. Un'ulteriore pressione sui produttori europei viene esercitata dalle importazioni provenienti dall'Europa orientale, che nel 1992 ammontavano complessivamente a 800 000 t, pari a oltre il 13 % del consumo europeo di soda. La quota degli importatori americani è passata, dal 1990, dallo 0,9 % all'11,3 % del mercato comunitario, a fronte di un calo contestuale della quota di mercato dei produttori comunitari che è scesa dal 95,8 % all'83,6 %.

Questa difficile situazione ha fatto sì che numerose fabbriche di soda devono essere chiuse — in Belgio ed in Germania ad esempio — mettendo a repentaglio o facendo perdere migliaia di posti di lavoro.

Le cause di questa situazione sono individuabili nei seguenti fattori:

- il margine di dumping relativo alle importazioni statunitensi è di 23,9 USD, ovvero il 14,6 % per ogni tonnellata di soda venduta cif in Europa;
- per le importazioni di soda dalla Polonia, dalla Bulgaria e dalla Romania, l'applicazione dei dazi non è soggetta, come previsto, ad un periodo transitorio più lungo;
- nel quadro dei negoziati GATT si mira ad un rapido calo delle tariffe doganali applicabili alle importazioni di soda dagli USA.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

1. in che modo pensa di rimediare a questo recente ulteriore inasprimento della concorrenza e consentire ai produttori di soda di procedere ad una ristrutturazione del settore,
2. quando intende esaminare questo caso di dumping,
3. se intende adoperarsi, in sede GATT, per una proroga da 5 a 15 anni del termine previsto per la riduzione progressiva dei dazi applicabili alla soda importata nella Comunità, mantenendo i dazi all'attuale tasso del 10 % per i primi cinque anni?

Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione

(11 marzo 1994)

1 e 2. Nel giugno 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte del Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) secondo cui le importazioni di carbonato di sodio originarie degli Stati Uniti sarebbero oggetto di dumping, causando notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

La Commissione ha avviato una procedura antidumping il cui avviso di apertura è stato pubblicato il 6 agosto 1993 <sup>(1)</sup>. A partire da tale data è stata così avviata un'indagine conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio.

La Commissione precisa che le importazioni di carbonato di sodio leggero originarie di Bulgaria, Polonia e Romania sono soggette a dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 1306/89 <sup>(2)</sup>.

3. Per quanto riguarda il GATT, il risultato dei negoziati concorda con la proposta di armonizzazione dei dazi doganali del settore chimico, approvata lo scorso anno dai capi di Stato a Tokio, che prevedeva di ridurre, nell'arco di cinque anni, ad un tasso armonizzato appropriato (5,5 % per il carbonato di sodio) tutti i dazi pari al 10 % o inferiori. Per taluni prodotti non era previsto alcun regime speciale.

<sup>(1)</sup> GU n. C 213 del 6. 8. 1993.

<sup>(2)</sup> GU n. L 131 del 13. 5. 1989.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2745/93

di Günter Topmann (PSE)

alla Commissione

(16 settembre 1993)

(94/C 251/29)

**Oggetto:** Accordo tra la CEE e l'Austria relativo al traffico di transito

Nell'ambito dell'accordo concluso con l'Austria in materia di traffico di transito, la Comunità europea si è impegnata

ad adottare misure a breve e medio termine nel settore delle infrastrutture ferroviarie, al fine di promuovere il trasporto ferroviario e il trasporto combinato. Sul territorio tedesco è previsto, fra l'altro, il potenziamento del collegamento ferroviario Monaco-Mühldorf-Freilassing (allegato IV dell'accordo).

Rispetto agli obiettivi inizialmente stabiliti si registrano tuttavia già adesso notevoli ritardi e non è nemmeno sicuro che il necessario potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-Freilassing sarà infine realizzato.

1. È la Commissione al corrente di questi ritardi?
2. Può essa confermare che l'esecuzione dei lavori di potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-Freilassing è ancora incerta?
3. In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, ritiene la Commissione che ciò costituisca una violazione dell'accordo sul traffico di transito e del diritto comunitario?
4. Quali passi intende compiere per assicurare l'attuazione sul territorio comunitario delle misure infrastrutturali concordate nell'accordo?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

(3 febbraio 1994)

1. Secondo le informazioni disponibili alla Commissione da parte delle autorità tedesche i ritardi si spiegherebbero con un aumento considerevole dei costi del progetto. In particolare, le misure contro il rumore che non erano inizialmente previste necessitano degli investimenti supplementari. Per questo motivo la Deutsche Bundesbahn riesamina la pianificazione del progetto nel dettaglio al fine di realizzare delle economie.

2. Malgrado la necessità di fare economie nella pianificazione progettuale, la Deutsche Bundesbahn ha sempre l'intenzione, secondo le informazioni disponibili alla Commissione, di procedere in effetti al potenziamento della linea Munich-Mühldorf-Freilassing.

3. La Commissione parte dal principio che il progetto sarà realizzato come previsto nell'accordo di transito. Quest'ultimo stipula inoltre che la realizzazione dei lavori di infrastruttura sul territorio comunitario è subordinata alla volontà degli Stati membri di assumere la responsabilità dei lavori per la parte situata sul loro territorio.

4. Per quanto riguarda la linea Munich-Mühldorf-Freilassing, la Commissione valuterà i risultati dell'esame menzionato della pianificazione del progetto alla luce dell'accordo di transito per discutere all'occorrenza con le

autorità tedesche su come bisognerebbe procedere effettivamente al potenziamento della linea.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2778/93

di Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione

(28 settembre 1993)

(94/C 251/30)

*Oggetto:* Carne trattata con ormoni BST

In data 15 gennaio 1992 la Commissione ha approvato una relazione sulla BST (somatotropina bovina) che rimette in discussione la sicurezza di questo ormone della crescita.

Il 20 maggio 1992 il commissario Max Sharry ha risposto alla mia interrogazione scritta n. 421/92 <sup>(1)</sup> annunciando una relazione della Commissione per il giugno 1993.

Quali sono le conclusioni di tale relazione per quanto riguarda:

1. l'importazione e la commercializzazione della BST in Europa,
2. l'importazione e la commercializzazione della carne proveniente da paesi in cui non è vietato l'uso di questo ormone?

<sup>(1)</sup> GU n. C 242 del 21. 9. 1992, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(16 dicembre 1993)

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la relazione della Commissione in merito alla somatotropina bovina (BST) e alla sua somministrazione alle vacche da latte al fine di aumentarne la produttività <sup>(1)</sup> è stata trasmessa al Parlamento e al Consiglio.

La relazione conclude che la commercializzazione della BST e la sua somministrazione alle vacche da latte nella Comunità dovrebbe essere vietata per tutta la durata di applicazione delle quote lattiere. Una proposta volta ad attuare dette conclusioni verrà presentata prossimamente al Parlamento e al Consiglio.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 331 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2874/93****di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(4 ottobre 1993)**(94/C 251/31)*

**Oggetto:** Ammodernamento tecnologico dell'industria dei componenti per auto

Mentre pare che neppure il più grosso gruppo automobilistico europeo possa aspirare a raggiungere un'espansione a livello mondiale, ma debba piuttosto limitarsi ad una di tipo regionale (*The Economist* del 28 agosto 1993, «Is there room for Volkswagen?», ovvero: «C'è spazio per la Volkswagen?»), e mentre i produttori europei discutono sui metodi migliori per ottimizzare i rapporti con i fornitori, conformandosi a modelli di concorrenti più efficienti, si diffonde la notizia che in Giappone il settore della componentistica sta acquisendo una sempre maggiore indipendenza.

Si è rilevato che l'indipendenza di questi piccoli fornitori è dovuta al fatto che essi sono stati capaci di rinnovare le loro tecnologie nel corso degli anni '80, in stretta connessione con la rivoluzione della microelettronica (Japan Update di agosto 1993).

Quali informazioni può fornire la Commissione in merito alla situazione e alle prospettive dell'industria europea dei componenti per auto?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

*(14 gennaio 1994)*

Tutti i costruttori di automobili devono garantire la loro competitività sul mercato che si afferma sempre più a livello mondiale. Non si può dunque far riferimento a loro invocando la nozione di impresa regionale.

Si assiste attualmente ad una modifica progressiva della struttura dell'industria europea di componenti per automobili legata a una realizzazione di una struttura piramidale, simile a quella esistente in Giappone, basata su una limitazione del numero di fornitori diretti e sullo sviluppo di vere relazioni di compartecipazione.

Va sottolineato il ruolo fondamentale che rivestiranno i fornitori di attrezzature d'avanguardia in questo tipo di struttura. Questi ultimi saranno destinati sempre più spesso, in effetti, ad assumersi delle responsabilità nel settore della concezione e dello sviluppo di sottosistemi. L'alto livello di sofisticazione di future componenti richiederà, tra l'altro, che i fornitori di attrezzature siano capaci di sviluppare componenti di gran valore tecnologico, in stretta collaborazione con i produttori.

È importante sottolineare che lo stabilirsi di relazioni di compartecipazione non implica una maggiore dipendenza dei fornitori nei confronti dei committenti, ma lo stabilirsi di rapporti contrattuali equilibrati che riflettono l'interesse delle due parti per ricercare insieme soluzioni ottimali ai problemi collegati allo sviluppo o alla fabbricazione dei prodotti.

Del resto, va sottolineato il fatto che i costruttori spingono sempre più i loro fornitori di attrezzature ad essere meno dipendenti da loro allargando la cerchia della loro clientela. In effetti ciò permette ai costruttori, da un lato, di optare più facilmente, qualora necessario, per un altro fornitore al momento dello sviluppo di un nuovo prodotto e, dall'altro, ciò incoraggia i fornitori di attrezzature a raggiungere la dimensione critica necessaria in un mercato comunitario sempre più competitivo.

L'elettronica nel settore automobilistico è un asse strategico di grande sviluppo per un numero crescente di fornitori di attrezzature in Europa. Questi ultimi hanno sviluppato, spesso in cooperazione con i costruttori di automobili, dispositivi di assistenza, di regolazione e di controllo applicati alle principali funzioni automobilistiche (iniezione, accensione, frenata, direzione e sospensioni). I nuovi sforzi di sviluppo riguardano soprattutto la messa a punto di un dispositivo elettronico che integra l'insieme delle funzioni del veicolo (multiplexage) e sui sistemi di guida e di informazione e bordo. Tali sistemi dovranno favorire l'entrata nel settore delle attrezzature automobilistiche di nuovi attori provenienti dai settori dell'informatica, delle telecomunicazioni o dell'elettronica di consumo e aprire nuove possibilità sul mercato della gestione del traffico.

L'elettronica nel settore automobilistico dovrà rappresentare il 13 % del costo di un'automobile nel 1995 e circa il 25 % nel 2010. Si tratta dunque di un settore d'importanza primordiale la cui capacità d'innovazione sarà uno degli elementi base della competitività dell'industria automobilistica europea.

D'altra parte, bisogna sottolineare il fatto che l'automobile del futuro sarà un'automobile ecologica, più sicura e confortevole, che risponde ai bisogni crescenti dell'ambiente e della qualità di vita. Vanno messi in atto sforzi di ricerca particolari che i costruttori e i fornitori di attrezzature devono realizzare nei settori dei nuovi materiali e dei sistemi di propulsione o delle nuove tecnologie di produzione e di assemblaggio.

La Comunità cerca di promuovere la capacità di innovazione dell'industria attraverso i vari programmi di ricerca e di sviluppo che permettono alle imprese dei vari Stati membri di cooperare su un programma preciso di ricerca precompetitiva.

Fra i programmi comunitari interessati alla ricerca nel settore automobilistico, si citeranno in particolare i programmi «Tecnologie industriali», «Ambiente» e «Energia» oltre ai programmi «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» come per esempio il progetto «Micromobile», che riguarda particolarmente la microelettronica applicata alle vetture, e il programma «Drive», che tra l'altro

si prefigge di sviluppare sistemi di guida, di informazione e di comunicazione a bordo (tra veicoli e con l'infrastruttura).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2880/93

di Mihail Papayannakis (NI)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 251/32)

*Oggetto:* Violazione della direttiva 90/313/CEE

Relativamente alla direttiva 90/313/CEE <sup>(1)</sup> concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, in Grecia vige la legge 1599/86 sui rapporti tra Stato e cittadini, la quale prevede che ogni persona fisica o giuridica può avere accesso ai documenti amministrativi. La legge in parola è stata emanata in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della Costituzione, la quale stabilisce che l'autorità competente deve rispondere alle domande di carattere informativo sempreché ciò sia previsto da un'apposita legge. Cionondimeno la legge in questione, quale testo quadro, costituisce soltanto la base di detta disciplina e richiede l'emanazione di determinati atti amministrativi per la trasposizione della direttiva di cui sopra, atti che finora non sono stati predisposti con la conseguente non applicazione della direttiva stessa.

Può la Commissione dire se ha o intende avviare la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE per la mancata applicazione della direttiva di cui sopra da parte della Grecia? Quali altre azioni concrete intende porre in essere affinché il governo greco attivi il testo quadro a sette anni dalla sua entrata in vigore sì da armonizzarlo con le direttive CEE?

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas**

a nome della Commissione

(23 febbraio 1994)

Nel quadro delle competenze che le sono attribuite dal Trattato CEE, la Commissione ha già avviato nei riguardi della Grecia la procedura prevista all'articolo 169 del Trattato CEE per la mancata comunicazione delle misure nazionali d'esecuzione della direttiva 90/313/CE concernenti la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Questa procedura sta attualmente seguendo il suo corso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2954/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(20 ottobre 1993)

(94/C 251/33)

*Oggetto:* Pubblicità al partito di Nea Dimokratia pagata con fondi CEE

Nella campagna elettorale tuttora in corso il governo di Mitsotakis si fa pubblicità sugli schermi televisivi con i fondi della Comunità.

È la Commissione al corrente di come agisce il governo greco? Cosa pensa di fare per impedire che la Comunità finanzia la campagna elettorale del partito di Nea Dimokratia?

**Risposta data dal sig. Millan**  
a nome della Commissione

(14 gennaio 1994)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che la Comunità non ha finanziato alcuna campagna elettorale del partito Nea-Dimokratia in Grecia.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2964/93

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione

(20 ottobre 1993)

(94/C 251/34)

*Oggetto:* Vendita di carni bovine congelate in Africa occidentale

Sono stata informata del fatto che la Comunità europea sta rendendo disponibili carni bovine congelate da vendere in Africa occidentale.

Verranno tali carni poste in vendita a prezzi inferiori a quelle del mercato locale? Nell'affermativa, si è accertata la Commissione degli effetti che ciò potrebbe avere sul benessere delle popolazioni locali il cui tenore di vita può dipendere dal commercio di bestiame?

**Risposta data dal sig. Steichen**  
a nome della Commissione

(22 dicembre 1993)

La carne di manzo congelata venduta in Africa occidentale si compone generalmente di tagli di qualità inferiore (capa) il cui prezzo è ovviamente inferiore alla media di prezzo della

carne prodotta in loco (media calcolata su tutti i tagli). È quindi difficile trarre delle conclusioni dal raffronto di prezzi che riguardano diversi tagli di carne.

La Commissione è consapevole delle conseguenze che un aumento delle esportazioni di carni verso l'Africa occidentale può avere sulla produzione locale e sul commercio della regione. Per questo motivo, a partire dal 12 giugno 1993, essa ha deciso di ridurre del 15% le restituzioni alle esportazioni per determinate esportazioni di carni all'Africa occidentale. Inoltre il livello generale delle restituzioni all'esportazione della carne di manzo è stato ridotto del 5% dal 31 luglio 1993 e di un altro 5% a partire dal 27 novembre dello stesso anno. La Commissione esamina attentamente questo problema e, ove necessario, essa presenterà in futuro nuove proposte in materia.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2985/93

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(25 ottobre 1993)

(94/C 251/35)

Oggetto: Phebus

Il pericolo di una catastrofe atomica al momento della fusione del nucleo, in programma nel reattore sperimentale francese Phebus, non viene completamente escluso neppure dagli scienziati responsabili.

1. Quali misure tecniche precauzionali sono state adottate per evitare un'esplosione di vapore nel nucleo del reattore?
2. È garantito un controllo completo e continuo dell'esperimento?
3. Quale rischio comportano le reazioni chimiche, finora non misurabili, tra il biossido di uranio fuso e i suoi prodotti di fissione altamente radioattivi da una parte e dall'altra i materiali di rivestimento delle barre di combustibile, i materiali ceramici e i metalli delle condutture del refrigerante?
4. Quali informazioni ci si attendono dai dati raccolti?
5. Chi disporrà di questi dati scientifici?

Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione

(11 febbraio 1994)

1. Il combustibile di prova, oggetto dell'esperimento, è inserito in una cellula situata al centro del cuore del reattore e isolata da una struttura di sicurezza composta da due cilindri di acciaio. Una violenta reazione dell'acqua con il combustibile presupporrebbe che si produca una grossa

fessura nel tubo della cellula di prova al momento della fusione del combustibile. Per questo motivo, da un lato il tubo suddetto è protetto da un isolante di zirconio di 12 mm di spessore e, dall'altro, i tubi di sicurezza resisterebbero ad una pressione di 720 bar. Si ricorda che, inoltre, l'edificio del reattore garantirebbe la sua funzione di barriera di contenimento, anche se durante l'esperimento si producesse un sisma.

2. Il controllo completo e permanente dell'esperimento viene garantito da 400 strumenti di misura, dall'alto grado di professionismo degli scienziati coinvolti nell'operazione e dal gran volume di analisi ricavate dal calcolo del suo svolgimento normale ed irregolare.

3. Le reazioni tra l'ossido di uranio e i materiali di struttura che lo circondano non sono impossibili da calcolare, ma sono invece relativamente ben conosciute poiché si sono analizzati i resti del reattore TMI 2 (Three-Mile Island 2) e gli esperimenti precedenti sono avvenuti in pila. L'ossido di uranio è chimicamente assai stabile, le sue reazioni emettono solo una debole energia e anzi ne consumano. Per quanto riguarda i prodotti di fissione, di una quantità totale di alcune decine di grammi, le loro reazioni chimiche non rappresentano alcun rischio.

4. L'obiettivo finale del programma Phebus PF consiste nell'accresciuta protezione dell'ambiente e delle popolazioni contro il rischio residuale delle centrali nucleari (presenti e future) per mezzo di una migliore conoscenza dell'evoluzione di ipotetici incidenti gravi.

Gli obiettivi del programma sono stati illustrati dettagliatamente alla commissione responsabile del Parlamento e in numerose pubblicazioni.

5. I risultati scientifici vengono distribuiti agli organismi associati al programma nei vari paesi partecipanti (IPSN/Francia; EDF/Francia; STI/CCR; NRC/Stati Uniti; NUPEC/Giappone; KAERI/Corea; COG/Canaga). Tutti gli stati membri della Comunità possono accedervi conformemente alle norme relative alle azioni realizzate con la partecipazione finanziaria della Commissione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3028/93

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 251/36)

Oggetto: Coltivazione a cielo aperto di granito, argilla e ghiaia nelle regioni dello Harz (Sassonia-Anhalt) e dell'Erzgebirge (Sassonia) senza necessaria procedura di autorizzazione

La Commissione è a conoscenza del fatto che:

— nella Repubblica federale di Germania, più precisamente nei Länder Sassonia (ad esempio nelle località di

Saupersdorf, Hartmannsdorf e Schneeberg) e Sassonia-Anhalt (nello Harz) vengono «liberamente» coltivati, ossia senza la necessaria autorizzazione preventiva, giacimenti di materiali quali il granto, l'argilla e la ghiaia?

- a giustificazione della prassi delle coltivazioni a giorno si invoca la normativa, ormai priva di valore dell'ex Repubblica democratica tedesca?
- per la coltivazione in sotterraneo, in conformità del diritto della Repubblica federale di Germania, è invece necessario avviare una dettagliata procedura di autorizzazione?
- nei nuovi Länder si applica quindi una doppia normativa per quanto riguarda i giacimenti?
- questi pesanti interventi sul paesaggio privano i cittadini comunitari della zona interessata del legittimo diritto alla tutela dal rischio di danni all'ambiente?
- la coltivazione a giorno vanifica gli sforzi dei comuni per lo sviluppo di infrastrutture turistiche?

Che cosa intende fare la Commissione per quanto riguarda questo caso di violazione del diritto comunitario?

Non ritiene la Commissione che si tratti di distorsione della concorrenza dal momento che le imprese che avviano le coltivazioni provengono nella maggior parte dei casi dai vecchi Länder della Repubblica federale, ossia da regioni nelle quali il diritto federale in materia di coltivazioni minerarie viene anche effettivamente applicato, diversamente da quanto avviene attualmente nella pratica nei Länder orientali?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione  
(7 febbraio 1994)**

1-4. Le direttive comunitarie che si applicano alle miniere o cave sono state trasposte nell'ordinamento giuridico tedesco. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto comunitario e non può attuare il trattato di unificazione. Secondo le informazioni in suo possesso, la legge mineraria applicata nei nuovi Länder è la stessa di quella applicata nei vecchi Länder, tranne che alcune materie prime restano classificate come «bergfrei», vale a dire che potrebbero essere l'oggetto di una concessione (mentre non potevano esserlo nei vecchi Länder, poiché appartenenti al proprietario del terreno). Ogni sfruttamento minerario in Germania è sottoposto a previa autorizzazione. Nei nuovi Länder il regime «bergfrei» permette di sviluppare più rapidamente lo sfruttamento delle materie prime, con obiettivo di garantire una rapida costruzione della loro economia, estraendo quantità sufficienti di sostanze utilizzate per lo sviluppo dell'infrastruttura.

5-6. La Commissione potrebbe agire solo qualora si fosse constatata un'infrazione rispetto alle direttive comunitarie (e non è il caso in questione).

Poiché i giacimenti nei nuovi Länder sono accessibili a tutte le potenziali coltivazioni non sussiste distorsione di concorrenza.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3169/93

di Enrico Falqui (V), Gérard Onesta (V), Jean-Pierre Raffin (V), Virginio Bettini (V), Gianfranco Amendola (V), Eva-Maria Quistorp (V), Eugenio Melandri (V), Claudi Roth (V), Hiltrud Breyer (V), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V), Wilfried Telkämper (V), John Iversen (V), Birgit Cramon Daiber (V), Paul Staes (V), Yves Frémion (V), Paul Lannoye (V), Maria Aglietta (V), Bruno Boissière (V), Marie Isler Béguin (V), Aline Archimbaud (V), Rinaldo Bontempi (PSE), Alexander Langer (V), Luciano Vecchi (PSE), Antoni Gutiérrez Díaz (NI), Biagio De Giovanni (PSE), Maria Santos (PSE), Max Simeoni (ARC), Vincenzo Mattina (PSE), Karl Partsch (LDR), Jannis Sakellariou (PSE), Heribert Barrera i Costa (ARC), Pedro Canavarro (ARC), Anna Catasta (PSE), Edward Newman (PSE), Pasqualina Napoletano (PSE), Renzo Trivelli (PSE), Birgit Bjørnvig (ARC), Diego Santos López (ARC), Elda Pucci (LDR), Dacia Valent (NI), Pierre Carniti (PSE), Ulla Sandbæk (ARC), Alexander Falconer (PSE), António Coimbra Martins (PSE), Luciana Castellina (NI), Mario Melis (ARC) e Marguerite-Marie Dinguirard (V)

alla Commissione

(19 novembre 1993)

(94/C 251/37)

**Oggetto:** Condanna del deputato regionale verde Sergio Andreis per aver egli divulgato i dati di un'inchiesta sulle imprese ad alto rischio nel territorio della Lombardia

1. Il 1° luglio scorso l'ex deputato italiano Sergio Andreis è stato condannato a 10 mesi di reclusione per aver divulgato, nel 1986, quando ricopriva la carica di consigliere regionale in Lombardia, i dati relativi alle imprese ad alto rischio insediate nella sua regione.

2. Il decreto del tribunale enuncia chiaramente che la condanna è stata decisa sulla base del fatto che il consigliere regionale non ha rispettato il divieto emanato dalla giunta regionale in ordine alla pubblicazione dei suddetti dati.

3. Tale divieto è stato introdotto in violazione dell'obbligo di censire le situazioni ad alto rischio, imposto nel 1982 dalla direttiva Seveso (4 anni prima dei fatti).

4. Non ritiene la Commissione che un intervento da parte sua presso il governo italiano consentirebbe al tribunale di seconda istanza di esprimere un giudizio con piena cognizione di causa in merito alla fattispecie?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**  
(12 gennaio 1994)

Gli onorevoli parlamentari sono invitati a prendere visione della risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione orale H-0938/93 dell'on. Falqui, al tempo delle interrogazioni della sessione di ottobre 1993 <sup>(1)</sup> del Parlamento.

<sup>(1)</sup> *Dibattiti del Parlamento europeo*, 3-437 (ottobre 1993).

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3184/93**  
di Mary Banotti (PPE)  
alla Commissione  
(23 settembre 1993)  
(94/C 251/38)

**Oggetto:** Progressi verso l'introduzione di un sistema europeo uniforme per le spine e le prese di corrente

Può la Commissione comunicare a che punto si trova l'introduzione del sistema europeo armonizzato per le spine e le prese di corrente (CEI 906-1)? I vantaggi che tale sistema comporterebbe per gli utenti sono notori, ma intende la Commissione attivarsi con riferimento alla relazione della commissione tecnica del CEN (maggio 1993)?

**Risposta data dal sig. Bangeman  
a nome della Commissione**  
(7 dicembre 1993)

La Commissione condivide pienamente il parere dell'onorevole parlamentare sui vantaggi e l'importanza dell'armonizzazione delle prese e spine elettriche per la realizzazione del mercato interno in questo settore specifico.

La Commissione ha preso nota della decisione dell'assemblea generale del CENELEC (giugno 1993), tenendo conto del progresso dei lavori del comitato tecnico, di continuare i lavori di armonizzazione in questo settore e di esaminare un piano coerente e realista di introduzione di un nuovo sistema unico in Europa, basato sulle norme internazionali già adottate.

La Commissione è al corrente del fatto che, durante la prossima assemblea generale del CENELEC, verrà presen-

tata una proposta globale per approvazione. Attualmente la Commissione può soltanto incoraggiare e sostenere tale iniziativa, pur rispettando l'indipendenza degli organismi europei di normalizzazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3300/93**  
di José Valverde López (PPE)  
alla Commissione  
(24 novembre 1993)  
(94/C 251/39)

**Oggetto:** Preoccupazione nel settore ortofrutticolo spagnolo per i negoziati in vista dell'accordo euro-magrebino

Gli operatori spagnoli del settore ortofrutticolo sono fortemente preoccupati per il progetto di negoziato dell'accordo euro-magrebino di associazione con il Marocco. Gli aiuti comunitari al Marocco, pur necessari, non devono andare a scapito dei produttori ortofrutticoli spagnoli, nel dovuto rispetto della preferenza comunitaria. Gli aiuti comunitari dovrebbero essere finalizzati a migliorare le strutture produttive agrarie nei settori in cui il Marocco non è autosufficiente.

La Commissione può far sapere quali sono in linea di massima i dati, riguardanti il settore in questione, utilizzati nel processo negoziale?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**  
(25 febbraio 1994)

Il 6 dicembre 1993 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di direttive di negoziato in vista della conclusione di un nuovo accordo con il Marocco. L'accordo, che avrà una portata globale, è inteso a rafforzare le relazioni con il Marocco sulla base di un vero e proprio rapporto di partenariato. Nella parte relativa agli scambi di prodotti agricoli, l'accordo previsto terrà conto delle difficoltà incontrate dall'agricoltura comunitaria nel settore ortofrutticolo, assicurando il pieno rispetto della preferenza comunitaria. Lo stesso obiettivo sarà perseguito nell'ambito delle proposte della Commissione sulla riforma delle organizzazioni comuni di mercato per il settore ortofrutticolo.

La Commissione condivide inoltre l'opinione dell'onorevole parlamentare in merito all'esigenza di incoraggiare per quanto possibile lo sviluppo della produzione agricola nei settori in cui il Marocco risulta deficitario.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3330/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(24 novembre 1993)**(94/C 251/40)***Oggetto:** Aiuti al Sudafrica

Dopo la revoca di ogni forma di embargo nei confronti del regime di Pretoria decisa dall'Assemblea generale dell'ONU, il Sudafrica può ormai rientrare a far parte della comunità commerciale mondiale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha infatti invitato tutti i suoi membri a riprendere con effetto immediato i rapporti commerciali con il Sudafrica, la cui economia ha assoluto bisogno di investimenti stranieri.

Può la Commissione riferire se e in che modo la Comunità aiuterà detto paese?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

*(22 febbraio 1994)*

Nella comunicazione al Consiglio del 29 settembre 1993 sulle linee direttrici per una politica di sostegno alla transizione verso la democrazia in Sudafrica, la Commissione ha evidenziato la gravità dei problemi e delle sfide che il Sudafrica si troverà ad affrontare durante tale transizione, dato il contesto di estrema disuguaglianza economica e sociale unito alle considerevoli aspettative in settori quali l'istruzione, la sanità e lo sviluppo rurale. Nell'attuare la dichiarazione del Consiglio «Sviluppo» del 25 maggio 1993, che prevede, inizialmente, l'adattamento del programma speciale al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze più immediate e fondamentali e di migliorare il tenore di vita, la Commissione si è impegnata a porre l'accento sulla democratizzazione, sulla supremazia del diritto, sui diritti umani, sulla buona amministrazione della cosa pubblica, sulla partecipazione della popolazione e sullo sviluppo delle istituzioni. L'entità delle risorse destinate al programma speciale dovrebbe essere mantenuta ad un livello considerevole, e comunque non ridotta, durante tutto il periodo di transizione.

Il Consiglio «Affari generali» del 9 novembre ha deciso, conformemente agli orientamenti generali del Consiglio europeo del 29 ottobre, un'azione comune per il Sudafrica, che comprende la definizione di un quadro di cooperazione a consolidamento delle basi socioeconomiche della transizione. In tale ottica la Commissione avvierà un dialogo su questi problemi con il consiglio esecutivo di transizione (TEC).

Anche le questioni relative agli scambi commerciali saranno esaminate a breve scadenza.

Non appena il Sudafrica avrà un governo eletto mediante consultazioni democratiche, e in funzione dell'esito dei

contatti esplorativi, la Commissione si propone di invitare il Consiglio ad approvare direttive di negoziato in vista dell'elaborazione di un accordo globale a lungo termine che includa l'insieme delle relazioni bilaterali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3331/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(24 novembre 1993)**(94/C 251/41)***Oggetto:** Modifica di alcuni articoli della Convenzione di Lomé

Può la Commissione riferire se nell'ambito dei negoziati CEE-ACP chiederà la modifica degli articoli della Convenzione di Lomé relativi al protocollo finanziario (importo, condizioni di erogazione, tranche, ecc.) come pure l'incentivazione dell'attività del settore privato nei paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

*(28 gennaio 1994)*

La Commissione ha effettivamente formulato delle proposte nel senso indicato dall'onorevole parlamentare. Il problema dell'importo sarà oggetto di un esame successivo.

Queste proposte sono state trasmesse al Consiglio che le sta esaminando in vista di decidere quale posizione la Comunità dovrà assumere. Quest'ultima dovrà essere notificata agli Stati ACP prima della fine del febbraio 1994, a norma dell'art. 366 della quarta Convenzione di Lomé. Sulle stesse basi, dovrà essere impartito alla Commissione un mandato in previsione dell'avvio dei negoziati con gli Stati ACP nei primi di maggio di quest'anno.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3332/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(24 novembre 1993)**(94/C 251/42)***Oggetto:** «Ristoro» di popoli destabilizzati da guerre o calamità

Può la Commissione far sapere se la Comunità dispone di un qualche specifico programma economico destinato a far

fronte alle esigenze di «ristoro» di popoli destabilizzati da guerre o calamità?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(17 gennaio 1994)**

La Comunità non dispone attualmente di un programma specifico destinato alla ricostruzione dei paesi e alla riattivazione di popolazioni destabilizzate da guerre o da calamità naturali.

Nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, la Commissione realizza un gran numero di programmi di aiuti destinati alla riattivazione, programmi che hanno assorbito circa 600 Mio di ECU dal 1992, per azioni a favore di una decina di paesi in via di sviluppo. La Commissione ha pubblicato alla fine del novembre 1993 un rapporto sullo stato di attuazione di questi programmi per paese <sup>(1)</sup>, un rapporto che è stato trasmesso sia al Consiglio sia al Parlamento.

In una sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento del maggio 1993 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha proposto la realizzazione di un programma specifico di sostegno della riattivazione delle popolazioni nei PVS che permetterebbe di accrescere gli aiuti comunitari in questo ambito e di iscrivere, in un quadro coerente, i diversi programmi per paese. Il Parlamento ha sostenuto questa proposta della Commissione in una risoluzione adottata il 16 novembre 1993 (A3-0329/93). Il Consiglio, da parte sua, l'ha esaminata e ha adottato il 2 dicembre 1993 delle conclusioni sugli aiuti per la riattivazione delle popolazioni che, senza prevedere il lancio di un programma specifico, definiscono gli orientamenti da seguire per i programmi futuri finanziati dalla Comunità e dei suoi Stati membri.

In assenza di risorse specifiche, gli aiuti comunitari a favore della riattivazione delle popolazioni sono stati finanziati fino ad oggi combinando vari stanziamenti di cooperazione allo sviluppo (FES e bilancio), con criteri diversi, per ciascun paese beneficiario. L'iscrizione nel progetto di bilancio per il 1994 di una nuova linea destinata alle azioni di riattivazione nei PVS (B7-5076) permetterà di estendere gli interventi comunitari e di rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni vittime di conflitti e di calamità naturali.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(93) 1926.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 204.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3333/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(24 novembre 1993)

(94/C 251/43)

*Oggetto:* Costo del lavoro nella Comunità

Stando ai dati diffusi dall'Istituto tedesco di studi economici, dal raffronto tra prezzi dei beni e le parità valutarie considerati ai fini del calcolo valore di un'unità di prodotto risulterebbe che tutti i paesi europei hanno un costo del lavoro inferiore a quello tedesco. Per esemplificare, prendendo come base 100 il costo del lavoro in Germania si avrebbe 94 in Belgio, 93 in Danimarca, 92 in Olanda, 86 in Lussemburgo, 82 in Francia, 81 in Spagna, 77 in Gran Bretagna, 74 in Italia, 63 in Irlanda, 58 in Portogallo e 53 in Grecia.

Può la Commissione confermare se la valutazione effettuata dall'Istituto in questione corrisponde alla realtà per quanto attiene al costo del lavoro nei vari Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3342/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(24 novembre 1993)

(94/C 251/44)

*Oggetto:* Catastrofe ecologica a Pilos

Una vasta area del Peloponneso sud-occidentale, e in particolare la zona marittima di Pilos, è stata teatro di una grave catastrofe ecologica in seguito all'incidente occorso alla nave cisterna Iliad con conseguente spargimento di petrolio in mare.

A seguito di tale incidente l'economia della zona di Pilos, che si basa principalmente sulla pesca e sul turismo, subirà gravi danni.

In che modo la Comunità può contribuire al più rapido disinquinamento possibile e alla ripresa economica della zona?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(23 febbraio 1994)**

Secondo le informazioni in possesso della Commissione i lavori per rimediare all'inquinamento causato dalla petroliera Iliad sono finiti e le assicurazioni degli armatori hanno già smaltito le pratiche che si riferiscono ai costi di ripulitura e stanno occupandosi dei reclami provenienti dalle attività della pesca ed altri settori con impatto economico. Risulta inoltre che i costi totali rientrano nei limiti del fondo internazionale di compensazione dell'inquinamento petrolifero di cui fa parte la Grecia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3354/93**

**di Sérgio Ribeiro (CG)  
alla Commissione  
(24 novembre 1993)  
(94/C 251/45)**

*Oggetto:* Situazione nelle miniere di Panasqueira, Portogallo

In base a informazioni diffuse dai mass media portoghesi e da fonte sindacale, esiste oggi il pericolo reale di veder chiuse le miniere di Panasqueira a seguito del licenziamento avvenuto l'anno scorso di circa 400 minatori.

Benché dette miniere siano le uniche in Europa a estrarre volframio e ne vantino i più cospicui giacimenti, esse sopperiscono solo al 13 % del fabbisogno complessivo dei paesi della Comunità europea.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se ha al vaglio piani specifici a difesa di dette miniere ubicate in una regione in cui incombe non solo lo spettro della disoccupazione che già sfiora il 20 %, ma anche il pericolo della desertificazione?

Potrebbe essa altresì far sapere se le autorità portoghesi la hanno informata circa la capacità dell'impresa di soddisfare le condizioni alle quali è subordinato l'aiuto del SIBR (risposta data dal sig. Millan il 24 giugno 1993 all'interrogazione scritta n. 221/93) <sup>(1)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU n. C 297 del 3. 11. 1993, pag. 25.

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione  
(28 febbraio 1994)**

Le miniere di Panasqueira si trovano nel Portogallo centrale, regione per la quale il 31 luglio 1990 la Commissione ha adottato un programma operativo inteso a finanziare le infrastrutture di interesse collettivo. Il programma, che è attuato conformemente alle previsioni, ha l'obiettivo di potenziare la base economica della regione, nella quale

produrrà effetti positivi a lungo termine. Un ulteriore programma per il periodo 1994-1999 sarà adottato dalla Commissione, previa decisione relativa al nuovo quadro comunitario di sostegno.

La Commissione non ha ricevuto dalle autorità portoghesi altre informazioni sul futuro delle miniere, ma le risulta che i negoziati stanno progredendo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3361/93**

**di Ria Oomen-Ruijten (PPE)  
alla Commissione  
(26 novembre 1993)  
(94/C 251/46)**

*Oggetto:* Standard europei di misurazione del fattore di protezione dei prodotti solari

Premesso

che le normative sui prodotti cosmetici sono già state armonizzate in sede comunitaria (direttiva 76/768/CEE <sup>(1)</sup> e successive modifiche);

che tuttavia non esistono attualmente sul piano comunitario standard di misurazione del fattore di protezione;

che pertanto le indicazioni del fattore di protezione sui prodotti solari venduti nella Comunità non sono uniformi, con conseguente impossibilità per il consumatore di compararne i valori;

che il consumatore potrebbe essere fuorviato circa l'efficacia protettiva dei prodotti solari, con tutti i rischi sanitari che possono derivarne,

si chiede:

Non sarebbe il caso, nell'interesse del consumatore, pervenire a standard europei uniformi (dando la preferenza, visti i suoi vantaggi pratici, a una normazione basata su metodi fisici o chimico-fisici <sup>(2)</sup>)?

Può la Commissione indicare se e quando conta di presentare una proposta in materia?

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> Cosmeticarapport 55, aprile 1993 — Servizio di ispezione sanitaria, Ufficio certificazione merci, Enschede (Paesi Bassi).

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione  
(10 marzo 1994)**

Una proposta su tale argomento non figura nel programma legislativo per il 1994.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3372/93**

di Diego Santos López (ARC)  
alla Commissione  
(26 novembre 1993)  
(94/C 251/47)

*Objetto:* Tunnel sotto il Guadalquivir (Andalusia)

Il programma operativo per il Basso Guadalquivir (1991-1993) prevede, nell'ambito dell'azione 1.1.2, la costruzione di un tunnel sotto il Guadalquivir. In applicazione del programma i lavori sono stati avviati nel 1992 e per il periodo 1992-1993 è previsto un finanziamento del FESR pari a 1 995 400 000 PTA.

Può la Commissione far sapere qual è lo stato di avanzamento del progetto e qual è il contributo finanziario fornito dalla Comunità?

Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione  
(28 gennaio 1994)

Per quanto riguarda l'azione 1.1.2 relativa al tunnel sotto al Guadalquivir del «Programma operativo della Comarca per il Basso Guadalquivir» approvato dalla Commissione <sup>(1)</sup>, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione precisa che nel corso dell'ultimo comitato di sorveglianza del programma le autorità regionali le hanno comunicato che intendono ritirare tale azione dal programma in questione. Le autorità regionali hanno inoltre ufficialmente chiesto alla Commissione un adeguamento finanziario del programma che esclude l'azione suddetta. Tale richiesta è stata accettata ed è stata oggetto di una nuova decisione della Commissione <sup>(2)</sup>.

Finora non è stato effettuato alcun pagamento per l'azione in questione.

<sup>(1)</sup> C(92) 101 del 30. 1. 1992.

<sup>(2)</sup> C(93) 2675 del 6. 10. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3378/93**

di Maria Cassanmagnago Cerretti (PPE), Giorgio Rossetti (PSE), Roberto Speciale (PSE), Giulio Fantuzzi (PSE), Luigi Vertemati (PSE), Franco Iacono (PSE), Gabriele Sboarina (PPE), Giulio Gallenzi (PPE) e Vincenzo Mattina (PSE)  
alla Commissione  
(26 novembre 1993)  
(94/C 251/48)

*Objetto:* Importazioni di cemento greco in Italia

Nella risposta del 18 maggio 1993 all'interrogazione scritta n. 628/93 <sup>(1)</sup>, la Commissione dichiara di aver risolto con la

decisione del 3 maggio 1989 il problema relativo alla distorsione della concorrenza causata dalle sovvenzioni alle esportazioni dell'industria greca del cemento e precisa di aver espresso ingiunzioni ai due produttori greci Halkis ed Heracles.

La decisione è stata invece completamente disattesa nonostante una condanna della Corte per inadempimento.

Le esportazioni di cemento dalla Grecia verso il mercato italiano iniziate nel 1987 (in concomitanza con la concessione degli aiuti di Stato) sono cresciute a ritmo esponenziale a causa delle sovvenzioni ed hanno arrecato gravi danni ai produttori delle zone oggetto di importazione tanto da costringerli ad effettuare chiusure di impianti con gravi ripercussioni occupazionali specie nelle regioni del meridione colpite anche da una più accentuata crisi economica.

Anche l'obbligo di restituzione, a seguito del riconoscimento dell'illegalità degli aiuti concessi alla Halkis, è stato completamente disatteso.

Il governo greco non ha proceduto alla messa in liquidazione della società incapace di una gestione economicamente vantaggiosa se non ricorrendo ad aiuti di Stato e pratiche esportative scorrette.

Quali iniziative intende adottare la Commissione per porre concretamente termine a queste importazioni sleali?

<sup>(1)</sup> GU n. C 207 del 30. 7. 1993, pag. 47.

Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione  
(19 gennaio 1994)

La Commissione continuerà ad esigere il rispetto della sua decisione del 3 maggio 1989 <sup>(1)</sup>, in considerazione anche della sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 1993 (causa C-183/91), alla quale fanno riferimento gli onorevoli parlamentari.

Nella sua decisione del 2 maggio 1990 <sup>(2)</sup> la Commissione ha criticato l'atteggiamento di condiscendenza dei creditori pubblici nei confronti dell'impresa cementizia Halkis chiedendo la soppressione dell'aiuto che tale atteggiamento comporta. Il governo greco ha manifestato la sua disponibilità ad ottemperare a tale decisione. È stato in seguito raggiunto un accordo tra tutti i creditori, pubblici e privati, di Halkis, che consentirebbe a ciascuno di loro di essere meglio indennizzato dalla vendita di Halkis al produttore italiano Calcestruzzi che da un'eventuale procedura fallimentare. I risarcimenti finanziari cui avrebbero diritto i creditori in seguito alla vendita dell'impresa vengono

attualmente valutati dal tribunale internazionale di arbitrato di Ginevra.

La Commissione segue con molta attenzione gli sviluppi di questo caso, per garantire che la sua decisione sia rispettata.

(<sup>1</sup>) GU n. L 394 del 30. 12. 1989.

(<sup>2</sup>) GU n. L 73 del 20. 3. 1991.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3400/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 251/49)

**Oggetto:** Programmi d'azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati in Grecia

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole mira a ridurre l'inquinamento delle acque provocato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

Può la Commissione riferire se la Grecia ha stabilito quali sono le zone vulnerabili e se ha predisposto programmi d'azione comprendenti tra l'altro uno o più codici di buona pratica agricola da applicarsi obbligatoriamente nelle zone in questione?

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(1° marzo 1994)

La direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole prevede che gli Stati membri definiscano le zone vulnerabili entro due anni dalla notifica della direttiva e notifichino la decisione alla Commissione entro sei mesi.

Il termine per questa notifica non è ancora scaduto e perciò la Commissione non ha informazioni sulle zone vulnerabili identificate dalla Grecia.

Per ragioni simili la Commissione non è informata sui programmi di azioni da applicare nelle zone vulnerabili a partire dal dicembre 1995.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3408/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 251/50)

**Oggetto:** Sede di Europol

Può la Commissione riferire se l'Aia sarà la sede di Europol, cioè dell'organizzazione che coordinerà le forze di polizia dei dodici Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1994)

In occasione della riunione del Consiglio europeo svoltasi a Bruxelles il 29 ottobre 1993, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo hanno deciso di comune accordo che Europol e l'Unità antidroga Europol avranno sede all'Aia.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3413/93

di Dieter Rogalla (PSE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 251/51)

**Oggetto:** Servizi postali capillari — Libro verde

1. È noto alla Commissione che i servizi capillari delle aziende postali (per esempio recapito della corrispondenza, costi per la posa di cavi telefonici e fax) soggiacerebbero a restrizioni, per motivi finanziari, in caso di privatizzazioni?

2. Conviene la Commissione che i servizi postali pubblici sono in grado di garantire, grazie alla perequazione delle perdite subite nell'ampio ventaglio delle offerte, un minimo di servizi all'utenza e pertanto vanno preferiti, sotto il profilo della capillarità?

3. Come motiva la Commissione la sua intenzione di promuovere la privatizzazione delle poste, nonostante quanto rilevato al punto 2?

4. Su quali dati statistici si basa la Commissione per condannare la ristrutturazione o il potenziamento di sussidi tecnici nel comparto postale e telefonico? Sono stati detti dati pubblicati? In quale organo? Sono essi accessibili a tutti?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione  
(18 gennaio 1994)**

La Commissione non presenta alcuna proposta che riguarda lo statuto delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni conformemente, del resto, al Trattato che istituisce la Comunità europea. Un'eventuale decisione di privatizzazione di queste amministrazioni dipende dagli Stati membri.

In compenso la Commissione, nel Libro verde postale <sup>(1)</sup>, oltre che nella comunicazione «Linee direttive per lo sviluppo dei servizi postali comunitari» <sup>(2)</sup>, propone uno scenario di evoluzione equilibrato che comprende un'apertura del mercato e delle misure di armonizzazione, pur garantendo il servizio universale.

Infatti, secondo la Commissione, l'aspetto determinante non è lo statuto, pubblico o privato, del fornitore dei servizi, ma la garanzia che sia garantito nella Comunità un servizio universale, a prezzo accessibile e di buona qualità. In questa prospettiva, la perequazione tariffaria per ogni servizio potrebbe sempre essere uno degli elementi da mantenere.

La controparte degli obblighi di interesse generale dei posti pubblici è la possibilità di beneficiare di diritti esclusivi e speciali. Secondo il principio di proporzionalità, il settore riservato dovrebbe essere sufficiente per garantire la fornitura del servizio universale, ma non dovrà essere più ampio di ciò che è necessario per raggiungere quest'obiettivo.

Per quanto riguarda le statistiche, il Libro verde postale contiene numerosi dati quantificati globali per il settore. Tuttavia alcune informazioni statistiche fornite alla Commissione dalle amministrazioni postali non sono state pubblicate su richiesta di questi ultimi, poiché hanno considerato che si tratta di dati commerciali sensibili di natura confidenziale.

Tuttavia quando la Commissione presenterà proposte definitive per il settore, giustificherà le sue scelte per mezzo dei dati quantificati necessari.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3440/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 251/52)

**Oggetto:** Norma comunitaria di condotta per la fissazione dei prezzi alberghieri

Quello alberghiero è, senza ombra di dubbio, uno dei settori che hanno maggiormente risentito dell'attuale crisi economica; ne è conseguita una sensibile modifica della politica dei prezzi soprattutto per quanto riguarda gli sconti, le offerte speciali e la contrattazione delle tariffe.

Le tariffe alberghiere sono state talmente stravolte da detti fattori che un noto presidente di una catena alberghiera spagnola ha raccomandato di «porre fine ai prezzi per furbi e ai prezzi per stupidi».

In presenza di un'evidente disparità di trattamento per quanto riguarda le tariffe applicate ai vari clienti, non pensa la Commissione che debba esistere in materia una norma comunitaria di condotta, che difenda gli interessi di tutti i clienti degli alberghi, allo stesso modo e senza ingiuste discriminazioni, e che nel contempo tuteli i professionisti del settore dagli abusi dei grandi «tour operator» internazionali, che sono all'origine dello scompiglio tariffario di cui soffre il settore alberghiero di taluni Stati membri?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(15 marzo 1994)

La definizione di un codice comunitario di condotta per la fissazione delle tariffe alberghiere medie non rientra nelle competenze della Commissione e si configurerebbe, nella maggior parte dei casi, quale infrazione alle regole della concorrenza.

In generale sono vietati qualsiasi accordo o pratica concertata miranti a fissare in modo diretto o indiretto i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione.

D'altro canto la Commissione interviene nei casi specifici di cui prende conoscenza e che implicano una politica di «prezzi strozzineschi» praticati da un'impresa o da un gruppo di imprese in posizione dominante sul mercato comunitario o su una parte sostanziale di esso.

La Commissione interviene inoltre nel caso in cui tale politica tariffaria promani da un'intesa tra imprese avente per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza nel mercato comune.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(91) 476.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 247.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3479/93****di Sir James Scott-Hopkins (PPE)****alla Commissione***(7 dicembre 1993)**(94/C 251/53)***Oggetto:** Accesso ai trasporti pubblici rurali

Quali nuove iniziative, in particolare nel contesto degli enti locali, intende adottare la Commissione per migliorare l'accesso della popolazione ai trasporti pubblici?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

*(24 febbraio 1994)*

La Commissione è consapevole dell'importanza del trasporto pubblico e collettivo e la sua promozione e miglioramento sono le priorità messe in evidenza nel Libro bianco sul futuro della politica dei trasporti comuni.

Le aree rurali esistono in tutti gli Stati membri e si differenziano enormemente per quanto riguarda la geografia, la collocazione della popolazione e la struttura sociale.

Per questo motivo la Commissione è del parere che qualsiasi provvedimento adottato per migliorare l'accesso al trasporto pubblico in queste zone vada preso a livello locale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3492/93****di David Bowe (PSE)****alla Commissione***(7 dicembre 1993)**(94/C 251/54)***Oggetto:** Convenzione sulle armi chimiche

In seguito all'elaborazione e alla firma della convenzione sulle armi chimiche nel gennaio 1993, intende la Commissione intraprendere azioni su scala comunitaria per garantire il rispetto delle disposizioni della convenzione da parte dell'industria chimica europea e assicurare la registrazione delle società chimiche a norma di tale trattato?

**Risposta data dal sig. Van den Broek  
a nome della Commissione**

*(15 febbraio 1994)*

La Comunità non ha firmato la convenzione sulle armi chimiche. L'applicazione di quest'ultima viene discussa nell'ambito della politica comune delle relazioni esterne e della sicurezza, cui partecipa appieno la Commissione.

Tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione e stanno adottando le misure necessarie per la sua ratifica e applicazione. La Commissione si accerterà che la normativa inerente la sua applicazione negli Stati membri sia coerente non solo rispetto alle politiche comunitarie, ma anche rispetto all'integrità del mercato interno.

Gli Stati membri e non la Commissione sono responsabili della registrazione delle società chimiche alle quali si applica la convenzione.

Tuttavia particolare attenzione potrebbe essere prestata al progetto di regolamento relativo alle sostanze a duplice utilizzazione, attualmente esaminato dal Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3495/93****di Llewellyn Smith (PSE)****alla Commissione***(7 dicembre 1993)**(94/C 251/55)***Oggetto:** Ciclo del combustibile nucleare e reimpiego del plutonio

Cosa intende fare la Commissione per aggiornare la politica comunitaria in materia di ciclo del combustibile nucleare e del reimpiego del plutonio <sup>(1)</sup> alla luce dei grandi cambiamenti verificarsi nei mercati del combustibile nucleare e della drastica riduzione delle possibilità di impiego di carburante a base di plutonio negli otto anni trascorsi dopo l'elaborazione del documento Pinc?

<sup>(1)</sup> DOC COM(85) 401 def.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(3 febbraio 1994)*

La Commissione segue, in continuazione, gli aspetti della politica relativa al ciclo di combustibile nucleare e della riutilizzazione del plutonio.

È prevista la pubblicazione, nel corso del 1994, delle linee direttrici della Commissione a questo proposito nel quadro di un prossimo programma nucleare indicativo (Pinc).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3500/93

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 251/56)

*Oggetto:* Comitato per l'istruzione

Per quanto concerne il «comitato» di cui al paragrafo 50 degli orientamenti dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione <sup>(1)</sup>, può la Commissione indicare:

1. se tale comitato rappresenta le organizzazioni del settore dell'istruzione?
2. chi sarà ammesso a farne parte?
3. se tale comitato per l'istruzione nella Comunità europea rivestirà un ruolo pari a quello che il Comitato economico sociale svolge nel settore socio-economico?

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 183 def.

Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione

(11 marzo 1994)

La Commissione ha proposto di recente due programmi d'azione comunitaria nel campo della formazione professionale e dell'istruzione denominati «Leonardo» <sup>(1)</sup> e «Socrates» <sup>(2)</sup>.

Le proposte di decisione del Consiglio prevedono che, per l'attuazione di tali programmi, la Commissione sarà assistita da due comitati a carattere consultivo. I rappresentanti governativi in seno a tali comitati saranno designati dagli Stati membri. La proposta prevede inoltre che rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni non governative possano partecipare alle attività di detti comitati in veste di osservatori. Essi saranno designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e scolastiche rappresentative delle parti sociali a livello europeo. Nel caso del programma «Socrates», la partecipazione sarà inoltre estesa a organizzazioni di attori del mondo dell'istruzione (insegnanti, università, studenti, ...).

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 686.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 708.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3501/93

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 251/57)

*Oggetto:* Istruzione professionale superiore e orientamenti nel settore dell'istruzione e della formazione

Negli orientamenti dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione <sup>(1)</sup> vengono identificate due linee d'azione principali che si situano nel prolungamento di due articoli del Trattato di Maastricht, ossia l'articolo 126 (istruzione, cfr. linea d'azione A) e l'articolo 127 (formazione, cfr. linea d'azione B).

Per quanto concerne i tipi di istruzione incentrati sia sull'istruzione superiore che sulla formazione professionale, quali l'istruzione superiore professionale nei Paesi Bassi, è importante sapere se sia possibile avvalersi di entrambe le linee d'azione, oppure se la partecipazione alla linea A escluda automaticamente la partecipazione alla linea B.

Visto lo sviluppo di una nuova generazione di programmi di incentivazione, può la Commissione fornire ulteriori chiarimenti?

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 183 def.

Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione

(11 marzo 1994)

Il quesito sollevato dall'onorevole parlamentare trova risposta nella complementarità dei due programmi Socrates e Leonardo e nella specificità degli obiettivi e delle azioni che essi prevedono rispettivamente.

Adottando pressoché allo stesso momento le sue due proposte di decisione, la Commissione ha voluto sottolineare che essa intendeva assicurare la complementarità tra l'istruzione e la formazione. Essa ha fissato perciò all'azione della Comunità un obiettivo generale di promozione degli aspetti di continuità che sussistono tra l'istruzione e la formazione e tra la formazione iniziale e quella continua.

Tuttavia va rammentato che le sfere di competenza fissate dal Trattato CEE nei due campi sono diverse e che le azioni e le misure contenute nei due programmi rispecchiano tale diversità di competenze. D'altro canto, e in modo generale, le azioni previste nel programma Socrates e nel programma Leonardo mirano principalmente a sostenere progetti transnazionali, siano essi progetti pilota o progetti di scambi. Il sostegno comunitario è accordato in funzione della natura e del contenuto dei progetti presentati.

Per tale motivo un'istituzione di insegnamento superiore, segnatamente un'università, potrà essere associata al programma Socrates a titolo delle diverse azioni condotte nel suo ambito, ad esempio borse di scambio o programmi interuniversitari di cooperazione. La stessa istituzione potrà presentare un progetto nell'ambito del progetto Leonardo, ma esso dovrà essere di natura diversa, ad esempio un progetto transnazionale di formazione continua. In generale il programma Leonardo mira a promuovere una maggiore partecipazione delle istituzioni di insegnamento superiore alla formazione continua con l'obiettivo di accrescere la qualità di quest'ultima.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3511/93

di André Sainjon (PSE)  
alla Commissione  
(13 dicembre 1993)  
(94/C 251/58)

**Oggetto:** Quadrilaterale acciaio dell'OCSE

Durante la riunione della quadrilaterale acciaio dell'OCSE sarebbero state prese talune decisioni in merito al codice degli aiuti alla siderurgia. Tale codice definisce cinque categorie di aiuti possibili a norma dell'accordo di Bruxelles: aiuto alla chiusura, al finanziamento dei costi sociali, alla ricerca e sviluppo, all'ambiente, e gli aiuti regionali, che considerati illegali da Washington, rischiano di ricadere nel sistema di denunce americano.

A quanto mi risulta la Commissione avrebbe chiesto di rendere legali gli aiuti all'ambiente e per i piani sociali.

1. È in grado la Commissione di fornire chiarimenti sul risultato della riunione summenzionata?
2. Gli aiuti ai piani sociali e gli aiuti alle chiusure sono spesso interconnessi. Per quale motivo la Commissione non intende rendere legali gli aiuti alle chiusure?

Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione  
(31 gennaio 1994)

In occasione dell'ultima riunione del comitato dell'acciaio dell'OCSE del 25-27 ottobre 1993, alcune delegazioni hanno avuto contatti informali di carattere tecnico sull'ultima revisione del progetto inerente l'accordo multilaterale sull'acciaio. Questo scambio di vedute ha permesso di comprendere meglio le posizioni delle altre parti. Come era prevedibile, visto il carattere informale di questi contatti, nessuna decisione di rilievo è stata presa.

La posizione negoziale della Comunità resta dunque immutata: le quattro categorie di sovvenzioni previste dal codice comunitario degli aiuti alla siderurgia devono essere autorizzate anche dall'accordo multilaterale. Questo vale pure per gli aiuti a carattere regionale che sono tollerati dalla disciplina comunitaria, a certe condizioni, per il Portogallo, la Grecia e i nuovi Länder tedeschi. Allo scopo di legittimare questi aiuti, la Comunità sta cercando di ottenere una deroga temporanea alla disciplina multilaterale.

Inoltre la Comunità aveva posto come condizione per la conclusione dell'accordo multilaterale la previa soluzione della questione inerente le procedure americane antidumping e di autosovvenzioni attualmente in vigore. Durante la fase conclusiva dei negoziati dell'Uruguay Round, è apparso evidente che la parte americana non era in grado di negoziare tale soluzione. Pertanto è stato deciso di riprendere i negoziati all'inizio del 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3515/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(13 dicembre 1993)  
(94/C 251/59)

**Oggetto:** Nuove condizioni per l'ingresso di prodotti provenienti dai paesi EFTA e dagli Stati Visegrad

La più grande area commerciale del mondo, lo Spazio economico europeo, inizierà a funzionare tra breve.

Può la Commissione riferire se ha stabilito nuove condizioni — se sì, quali — per l'ingresso dei prodotti provenienti dai paesi dell'EFTA e dai tre Stati Visegrad, cioè Ungheria, Polonia e ex Cecoslovacchia?

Risposta data dal sig. Van den Broek  
a nome della Commissione  
(3 marzo 1994)

L'accordo sullo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Tale accordo riguarda tutti i prodotti industriali originari delle parti contraenti (la Comunità e i suoi Stati membri e Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) contemplati dal protocollo 4, nonché il commercio di taluni prodotti della pesca e agricoli trasformati.

Lo SEE non è tuttavia un'unione doganale. Le parti contraenti non attuano una politica commerciale comune

nei confronti di paesi terzi con i quali continuano a negoziare e concludere accordi preferenziali.

I paesi dell'EFTA non partecipano agli accordi europei conclusi tra la Comunità e i paesi di Visegrad con i quali hanno stipulato propri accordi di libero scambio.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3528/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 251/60)

*Oggetto:* Rifiuti solidi tossici e pericolosi in Grecia

Settecentomila tonnellate di rifiuti solidi tossici e pericolosi vengono prodotti ogni anno dall'industria greca e abbandonati senza alcun controllo.

In che modo e con quali mezzi può la Commissione esortare le autorità greche a contribuire alla graduale soppressione di tutte quelle industrie che producono sostanze pericolose?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1994)

La Commissione ha presentato al Consiglio proposte di direttive relative alla discarica di rifiuti e di incenerimento di rifiuti pericolosi. Queste proposte mirano a norme più severe per quanto riguarda la discarica e l'incenerimento dei rifiuti. Relativamente alla discarica, si prevede un severo regime di supervisione e di controllo. Tuttavia gli Stati membri saranno responsabili per l'applicazione e il rispetto di queste norme.

Di conseguenza si richiede alle industrie di ridurre la quantità e la tossicità dei rifiuti che invieranno alla destinazione finale.

Nel frattempo, prima che queste direttive vengano adottate ed entrino in vigore, le industrie devono conformarsi ai requisiti della direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE<sup>(1)</sup> relativa ai rifiuti e la direttiva 91/689/CEE<sup>(2)</sup> relativa ai rifiuti pericolosi.

(1) GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3543/93

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 251/61)

*Oggetto:* Armonizzazione dei dazi sulla birra nella Comunità

La Commissione europea è consapevole del fatto che le imposte sulla birra nel Regno Unito sono quasi sette volte più elevate che in Francia?

La Commissione è consapevole che questa differenza delle imposte che gravano sulla birra distorce la concorrenza?

Quali passi effettuerà la Commissione europea per armonizzare le imposte sulla birra in tutta la Comunità europea?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

(28 gennaio 1994)

La Commissione è consapevole della notevole differenza esistente tra Regno Unito e Francia per quanto riguarda l'aliquota dell'imposta indiretta che grava sulla birra.

Generalmente si ammette che nell'ambito di un mercato interno qualsiasi differenza delle aliquote d'imposizione indiretta si ripercuote negativamente sulla concorrenza. A questo proposito si ricorderà che la Commissione ha originariamente proposto aliquote comuni di accisa per le diverse categorie di bevande alcoliche, e soltanto dopo aver riscontrato che questa ipotesi risultava inaccettabile al Parlamento ed al Consiglio ha successivamente proposto una serie di aliquote minime di gran lunga superiori a quelle che il Consiglio ha finito per adottare nonché una serie di aliquote «massime» che il Consiglio ha accettato soltanto sotto forma di linee guida, non vincolanti sotto il profilo giuridico.

A norma dell'articolo 8 della direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992<sup>(1)</sup> alla Commissione compete l'obbligo di rivedere le aliquote minime attualmente in vigore e di presentare una relazione corredata delle opportune proposte al Consiglio, il quale deve a sua volta adottare provvedimenti adeguati entro il 31 dicembre 1994. A tale scopo è stato commissionato uno studio indipendente sugli effetti delle aliquote attualmente vigenti.

(1) GU n. L 76 del 31. 10.1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3573/93**

di Jean-Pierre Raffin (V)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/62)

**Oggetto:** Commercio di uccelli

Sembra che sia venuto organizzandosi un commercio di fringuelli azzurri di Teide (*Fringilla teydea*) tra le isole Canarie, il Belgio e l'Italia. La Commissione è al corrente di tale commercio? In caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(17 febbraio 1994)

La Commissione non è venuta a conoscenza del traffico di fringuelli azzurri (*Fringilla teydea*) tra le isole Canarie, il Belgio e l'Italia. Sono però state chieste informazioni sulla questione alle autorità spagnole, belghe e italiane.

Se dovesse essere confermato che tale traffico esiste, la Commissione studierebbe le misure da adottare per farlo cessare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3578/93**

di François Musso (RDE)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/63)

**Oggetto:** Accordo sui prodotti tessili CE-Turchia

Il 18 giugno 1993 la Commissione ha siglato con la Turchia un accordo sui prodotti tessili di durata biennale, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994.

Alla luce di quanto già concordato circa la necessità di una maggiore trasparenza nell'attività delle istituzioni comunitarie, può la Commissione mettere a disposizione dei membri del Parlamento copia del suddetto accordo?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(17 febbraio 1994)

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo una tabella contenente le informazioni richieste.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3579/93**

di François Musso (RDE)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/64)

**Oggetto:** Programma Horizon e Corsica

La Commissione può far sapere con precisione come si è svolto il programma Horizon in Corsica, specificando anche gli importi dei fondi previsti e di quelli effettivamente destinati a detto programma?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(17 febbraio 1994)

Il programma Horizon si è sviluppato conformemente alle previsioni.

Per il settore portatori di handicap è stato posto l'accento sulla formazione professionale, sulla creazione di attività per le persone desiderose di realizzare il loro inserimento professionale, su azioni di informazione e di sensibilizzazione, su azioni di formazione dei formatori e di miglioramento delle condizioni di accesso al mercato del lavoro. Un particolare accento è stato posto sulla valorizzazione dell'immagine dei portatori di handicap nelle loro imprese. Per il gruppo dei portatori di handicap sono stati stanziati 595 532 ECU.

Per il settore persone svantaggiate si è insistito sulla formazione e sullo scambio di formatori e di agenti di sviluppo sociale, nonché sui corsi di formazione, sugli itinerari di formazione, sulla prequalificazione e sulla qualificazione. Per il gruppo persone svantaggiate sono stati stanziati 478 568 ECU.

Ne risulta un importo globale di 1 074 100 ECU di finanziamenti FSE per la regione Corsica (F) nel contesto dell'iniziativa Horizon.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3584/93**

di François Musso (RDE)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/65)

**Oggetto:** Stanziamenti destinati alla Corsica

La Commissione può segnalare l'importo totale degli stanziamenti (d'impegno e di pagamento) destinati alla Corsica per ciascun anno tra il 1989 e il 1993, compresi quelli relativi ai programmi di iniziative comunitarie?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione**  
(28 marzo 1994)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

in cui queste disposizioni, per il loro carattere preciso, chiaro e incondizionato, siano idonee a produrre effetti diretti. Per esempio, l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/313/CEE, che dispone che l'autorità pubblica risponda al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi, può essere considerato dalla Corte di giustizia una disposizione che soddisfa i criteri materiali d'applicazione dell'efficacia diretta.

(1) CGCE, 4 dicembre 1974, causa 41/74, Raccolta pag. 1348.

(2) CGCE, 5 aprile 1979, causa 148/78, Raccolta pag. 1629.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3603/93**

di Brigitte Ernst de la Graete (V)  
alla Commissione  
(17 dicembre 1993)  
(94/C 251/66)

Oggetto: Applicazione del diritto comunitario

Nella sua decima relazione riguardante l'applicazione del diritto comunitario <sup>(1)</sup> la Commissione afferma di ritenere che diverse disposizioni della direttiva 90/313/CEE hanno un effetto diretto e sono quindi, in mancanza di disposizioni legislative nazionali, applicabili a partire del 1° gennaio 1993.

Può la Commissione precisare di quali disposizioni si tratti? Conta di prendere misure per informare i cittadini di questo stato di cose?

(1) GU n. C 233 del 30. 8. 1993, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**  
(17 febbraio 1994)

L'efficacia diretta delle direttive è una dottrina concepita dalla Corte di giustizia allo scopo di correggere gli effetti dell'inosservanza da parte di uno Stato membro dei suoi obblighi comunitari. La sentenza Van Duyn <sup>(1)</sup> che fissa le basi di questo regime indica che è «opportuno esaminare, caso per caso, se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscere l'efficacia immediata nei rapporti fra gli Stati membri ed i singoli» e la sentenza Tullio Ratti <sup>(2)</sup> precisa che possono avere tale effetto le disposizioni «che non siano condizionate e siano sufficientemente precise».

La Commissione ritiene che un privato possa avvalersi di alcune disposizioni della direttiva 90/313/CEE nella misura

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3612/93**

di Henry McCubbin (PSE)  
alla Commissione  
(17 dicembre 1993)  
(94/C 251/67)

Oggetto: Mancato completamento del mercato interno nel settore delle pensioni

Può la Commissione far sapere quali azioni sono state intraprese per far sì che i lavoratori iscritti ad un regime pensionistico professionale in uno Stato membro possono trasferire integralmente i loro diritti pensionistici ad un regime pensionistico in un altro paese membro, con specifico riferimento ai contributi individuali maggiorati di tutte le detrazioni d'imposta facenti parte delle trattenute che concorrono a regimi pensionistici professionali?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**  
(11 febbraio 1994)

La Commissione si rende conto dei problemi provocati da trasferimenti transfrontalieri di fondi pensionistici integrativi ed in particolare del fatto che lo Stato membro d'origine tenterà di ridurre eventuali vantaggi fiscali che tali fondi di pensione possono comportare. Nella sua comunicazione al Consiglio del luglio 1991 <sup>(1)</sup> la Commissione ha attirato l'attenzione su tale problema e tentato di stimolare un dibattito sugli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori risultanti dai regimi pensionistici complementari. In seguito a tale comunicazione essa esamina la possibilità di proposte intese ad eliminare tali ostacoli.

Occorre tuttavia tener presente che la doppia tassazione nei confronti dei diritti alla pensione integrativa dei lavoratori migranti risultante dalla soppressione dei vantaggi fiscali al momento di un trasferimento internazionale di fondi di pensione può essere evitata mantenendo i diritti a pensione

nel regime pensionistico del paese d'origine in cui dovrebbero essere adeguatamente protetti contro l'inflazione.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(91) 1332 def.: Regimi complementari di previdenza sociale: L'importanza dei regimi di pensione integrativi ai fini della tutela sociale dei lavoratori e loro conseguenze sulla libertà di circolazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3618/93

di Gérard Deprez (PPE)  
alla Commissione  
(17 dicembre 1993)  
(94/C 251/68)

*Oggetto:* Aiuti comunitari alla Georgia

Corrisponde al vero che nel 1993 la Comunità ha accordato aiuti umanitari alla Georgia per un importo totale di 7,8 MECU?

Può la Commissione precisare in che modo tali aiuti sono stati utilizzati in loco (tipi di progetti e risultati)?

In ordine alla sua recente decisione (ottobre 1993) di concedere 500 000 ECU di aiuti umanitari alle persone sfollate in Georgia e in considerazione delle valutazioni del numero di queste persone (tra 200 000 e 400 000) e dello smarrimento in cui esse sembrano trovarsi, intende essa concedere un aiuto supplementare per garantire almeno una distribuzione adeguata di generi alimentari, medicinali e coperture?

Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(11 febbraio 1994)

La Commissione conferma che quest'anno sono stati accordati alla Georgia aiuti umanitari per 7,8 Mio di ECU a carico del bilancio della Comunità. Tutti i dettagli relativi ai partner che hanno partecipato e agli aiuti forniti sono contenuti nella documentazione direttamente inoltrata all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

La Commissione è pienamente consapevole dei molti e spesso estremamente urgenti bisogni che hanno afflitto questo paese nel corso dell'anno. Al culmine dei combattimenti in Abkhazia è stato possibile raggiungere, con aiuti di carattere medico, in 24 ore dalla richiesta attraverso la MSF, le aree più bisognose.

La Commissione è altrettanto consapevole che gli aiuti così forniti soddisferanno solo una parte dei bisogni e perciò le attuali proposte prevedono aiuti supplementari per un

valore di 3 Mio di ECU per coprire gli aiuti di carattere medico, i pacchi alimentari familiari, le derrate alimentari di base, i capi d'abbigliamento invernale e piccole stufe da distribuire in tutto il paese.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3627/93

di Eolo Parodi (PPE)  
alla Commissione  
(17 dicembre 1993)  
(94/C 251/69)

*Oggetto:* Sicurezza del sangue

Visto l'articolo 129 del Trattato di Maastricht che, tra l'altro, prevede che l'azione della Comunità si indirizzi alla prevenzione delle malattie,

considerato che la Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento degli Stati membri nel settore della protezione della salute,

visti i recenti episodi di uso di sangue infetto denunciati in vari Stati membri, e da ultimo anche in Italia, che suscitano grande preoccupazione nella opinione pubblica,

si chiede alla Commissione quali iniziative urgenti intende avviare per garantire immediatamente la sicurezza del sangue in tutta la Comunità, nonché per varare un piano d'azione per l'autosufficienza del sangue e dei prodotti derivati.

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(3 marzo 1994)

La Commissione ritiene della massima importanza assicurare che la Comunità sia fornita di emoderivati sicuri di alta qualità e in quantità adeguata. La normativa farmaceutica comunitaria <sup>(1)</sup> concernente gli emoderivati, che è in vigore dal 1° gennaio 1992 per i prodotti già esistenti e dal 1° gennaio 1993 per i nuovi prodotti, impone regole rigorose di produzione onde garantirne la qualità, la sicurezza e l'efficacia.

È intenzione della Commissione, come affermato in occasione dell'adozione da parte del Consiglio, in data 13 dicembre 1993, delle conclusioni sull'autosufficienza nella Comunità, raccogliere informazioni sulle disposizioni di legge e sulle prassi vigenti negli Stati membri per quanto concerne la raccolta, il controllo e il trattamento del sangue nonché la distribuzione e il commercio di sangue e di prodotti emoderivati per poi eventualmente presentare, su tale base, proposte in merito a criteri comuni di sicurezza.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3630/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 251/70)

**Oggetto:** Norme sulle adozioni in Grecia

Le antiquate norme sull'adozione vigenti in Grecia e gli ostacoli burocratici di ogni tipo che caratterizzano questa materia favoriscono lo strano e diffuso fenomeno del traffico di neonati che, se ai furbi offre notevoli occasioni di guadagno, mette però nei guai i genitori adottivi, creando pure molteplici rischi per i bambini.

Considerando l'arretratezza della legislazione greca sulle adozioni, intende la Commissione contribuire al suo svecchiamento?

**Risposta data dal sig. Flynn**

a nome della Commissione

(15 marzo 1994)

Non vi è alcuna competenza comunitaria per quanto concerne l'adozione. La Commissione non può quindi intervenire nel merito della legislazione greca sull'adozione quale è stata descritta dall'onorevole parlamentare.

Tuttavia, sulla base delle conclusioni dei ministri competenti per la famiglia, riuniti in sede di Consiglio, del settembre 1989, la Commissione procede a scambi di informazioni e di esperienze su tematiche tra cui rientra anche l'adozione. In tale contesto la Commissione ha organizzato il marzo scorso, a Bruxelles, un seminario che riuniva rappresentanti dei governi, giuristi e operatori del settore intorno alla tematica dell'adozione internazionale. La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento copia degli atti del seminario.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3655/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 251/71)

**Oggetto:** Adesione dell'Unione europea alla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo

L'Unione europea intende aderire alla Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo; può far sapere la Commissione quando ciò avverrà?

**Risposta data dal sig. Van den Broek**

a nome della Commissione

(24 febbraio 1994)

Nel novembre 1990 la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzarla a negoziare con le istanze del Consiglio d'Europa l'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione aveva preso tale iniziativa per colmare una lacuna del sistema giuridico comunitario, nel senso che la Comunità, a differenza degli Stati membri, non era soggetta al controllo della Commissione e della Corte di Strasburgo in materia di diritti dell'uomo.

Nel corso del secondo semestre del 1993, le istanze del Consiglio hanno esaminato a fondo tutte le implicazioni politiche e giuridiche che tale adesione comporterebbe. Il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 29 e 30 novembre ha concordato di chiedere il parere della Corte di giustizia delle Comunità europee, in base all'articolo 228, paragrafo 6 del Trattato CEE, per sapere se la Comunità è competente ad aderire alla Convenzione e se tale adesione non possa recare pregiudizio al monopolio giurisdizionale della Corte di giustizia. Alla luce degli orientamenti del parere della Corte di giustizia, il Consiglio potrà autorizzare la Commissione a condurre gli opportuni negoziati per permettere alla Comunità — dato che l'Unione europea, non avendo personalità giuridica internazionale, non può aderire in quanto tale — di divenire parte contraente della Convenzione. Va da sé che, una volta terminati i negoziati, spetterà al Consiglio stipulare l'adesione della Comunità alla Convenzione.

La Commissione, pertanto, non è in grado di prevedere a che data potrà avvenire l'adesione. La Commissione si augura che tale adesione alla Convenzione possa avvenire in tempi ragionevoli.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3696/93**

di Dagmar Roth-Behrendt (PSE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 251/72)

**Oggetto:** Trasferimento della sede del CEDEFOP da Berlino a Tessalonica

In occasione del vertice del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 29 ottobre 1993 è stato concordato di trasferire da Berlino a Tessalonica il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, senza informare preventivamente della decisione gli agenti interessati. Ciò premesso:

1. In quale lasso di tempo intende la Commissione procedere al trasferimento della sede?
2. Quali provvedimenti correlati e perequativi ventila la Commissione a favore degli agenti di Berlino per agevolarne, in chiave sociale, il trasferimento e/o le mutate condizioni di vita?

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione  
(3 marzo 1994)**

1. La Commissione ha adottato il 2 febbraio 1994 una proposta di modifica del regolamento recante creazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, che fissa la sede di detto centro a Salonicco. La Commissione auspica che il Parlamento e il Comitato economico e sociale possano esprimere il loro parere durante la presidenza greca, affinché il Consiglio adotti il regolamento modificato nel corso del 1° semestre 1994.

2. La Commissione ha chiesto al direttore del CEDEFOP, nella riunione dell'Ufficio del consiglio d'amministrazione tenutasi il 10 novembre 1993, di presentarle le principali questioni connesse al trasloco e, in particolare, quelle relative al personale. Il consiglio d'amministrazione del 10 dicembre 1993 ha del pari chiesto al direttore del CEDEFOP di fargli pervenire al più presto tale documento, in modo da poterlo analizzare e presentare successivamente alla Commissione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3713/93**

**di Alex Smith (PSE)  
alla Commissione  
(3 gennaio 1994)  
(94/C 251/73)**

*Oggetto:* Elenco dei rifiuti pericolosi

Può la Commissione spiegare le ragioni che le hanno impedito di fornire, entro il 12 giugno 1993, l'elenco dei rifiuti pericolosi che avrebbe dovuto redigere per l'applicazione della direttiva 91/689/CEE<sup>(1)</sup> e quali misure sono state adottate per calcolare i costi derivanti agli Stati membri dall'adozione della direttiva modificata?

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(23 febbraio 1994)**

Inizialmente la redazione dell'elenco di rifiuti pericolosi era prevista come parte integrante dello sviluppo dell'elenco generale dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE<sup>(1)</sup> relativa ai rifiuti. Tuttavia, visto che due requisiti diversi dovevano essere soddisfatti per i rifiuti pericolosi, non è stato possibile fornire l'elenco integrale nel termine previsto.

La Commissione, conscia delle implicazioni dovute all'assenza di un elenco per gli Stati membri, ha deciso di

sottoporre una proposta per una direttiva che modifica la direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi. Questa proposta permette entro un nuovo termine di attuare la direttiva e quest'ultimo darà agli Stati membri l'opportunità di completare i preparativi per gli adattamenti necessari nei loro sistemi di gestione dei rifiuti.

Nel frattempo gli Stati membri si sono impegnati a continuare ad applicare i provvedimenti della direttiva 78/319/CEE<sup>(2)</sup> sui rifiuti tossici e pericolosi. In tali circostanze la Commissione non si rende conto a quali costi si riferisce l'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3718/93**

**di Alex Smith (PSE)  
alla Commissione  
(3 gennaio 1994)  
(94/C 251/74)**

*Oggetto:* Frigoriferi domestici

Può la Commissione far sapere quale comunicazione ha ricevuto da Greenpeace International sulla possibilità di introdurre frigoriferi domestici a basso consumo energetico, commercialmente competitivi?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione  
(28 febbraio 1994)**

La Commissione ha ricevuto una copia di uno studio effettuato da Greenpeace sulla possibilità di ridurre il consumo di energia dei frigoriferi casalinghi. Questo studio contribuisce alla riflessione della Commissione relativa all'introduzione di norme di efficienza minima per questo tipo di articolo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3753/93**

**di Vincenzo Mattina (PSE)  
alla Commissione  
(12 gennaio 1994)  
(94/C 251/75)**

*Oggetto:* Accordo sugli orari di lavoro in sede GATT

Considerando la necessità di raggiungere un accordo sugli orari di lavoro, non ritiene la Commissione necessario, in sede di negoziati GATT, avanzare proposte concernenti:

- l'introduzione, nei paesi più industrializzati, di una riduzione omogenea degli orari di lavoro a 36 ore settimanali;
- la predisposizione, nei paesi in via di sviluppo, di sistemi di controllo sull'orario di lavoro al fine di evitare le gravi forme di sfruttamento dei lavoratori che si registrano in tali paesi?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(8 marzo 1994)**

Il Consiglio ha adottato di recente una direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (direttiva 93/104/CE) <sup>(1)</sup> che prevede, tra l'altro, una durata dell'orario di lavoro settimanale che non superi le 48 ore in media.

La Commissione ritiene che una maggiore flessibilità negli accordi sull'orario di lavoro possa avere un effetto benefico per l'occupazione. L'esperienza insegna tuttavia che gli accordi definiti in funzione di industrie o settori specifici portano con maggiore probabilità alla creazione di posti di lavoro rispetto a riduzioni generalizzate dell'orario lavorativo. La Commissione fa perciò proprie le conclusioni del Consiglio svoltosi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 in base alle quali formule economicamente valide per la riorganizzazione del lavoro dovrebbero essere esaminate a livello di impresa. Tali misure non dovrebbero essere volte a una redistribuzione generale del lavoro bensì ad adeguamenti interni compatibili con una migliore produttività.

La Commissione non ritiene perciò che sarebbe stato opportuno avanzare proposte di riduzioni generali dell'orario di lavoro nell'ambito dei negoziati GATT.

D'altro canto la Commissione è profondamente consapevole dello sfruttamento dei lavoratori che si registra in alcuni paesi terzi e sta esaminando attentamente le problematiche sollevate dall'on. deputato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 307 del 13. 12. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3792/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 251/76)

**Oggetto:** Convenzione comunitaria di cooperazione per la formazione imprenditoriale

Una delle aspirazioni più acute dei giovani che portano a conclusione il ciclo di formazione regolamentare è di poter

contare su una sufficiente esperienza pratica a completamento del proprio curriculum vitae in modo da rendere più interessante la propria candidatura a una collocazione professionale sul mercato del lavoro.

A questo scopo cercano di effettuare periodi di pratica nelle imprese del proprio ramo, consapevoli che ciò deve avvenire senza oneri eccessivi per le imprese nelle quali i tirocini si svolgono. Per questa ragione numerosi collettivi giovanili propugnano l'introduzione di una regolamentazione che agevoli lo svolgimento di tirocini non remunerati, per periodi non superiori a nove mesi, senza nessun tipo di relazione di lavoro con l'impresa in cambio di una protezione assicurativa contro gli infortuni e sanitaria. Tutto ciò allo scopo di ottenere una certificazione che ne dimostri la capacità pratica nel rispettivo campo professionale.

La Commissione ritiene che dovrebbero offrire una specifica regolamentazione comunitaria, che consenta di soddisfare le aspirazioni dei giovani che accedono a un mercato del lavoro le cui offerte si sono fatte più rare a seguito della prolungata crisi?

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione**

(10 marzo 1994)

La Commissione è favorevole alle iniziative che migliorano le possibilità per i giovani di poter acquisire o migliorare la loro qualifica attraverso un tirocinio presso un'impresa, in sistemi di avvicendamento. La Commissione svolge un'azione in tale senso attraverso il programma Petra sulla formazione iniziale dei giovani (adottato nel 1987 e modificato nel 1991). Tale programma consente infatti ai giovani in formazione iniziale ovvero ai giovani lavoratori (attivi o disponibili sul mercato del lavoro) di ottenere collocazioni transnazionali di formazione in vista del miglioramento delle loro qualifiche.

Per realizzare tali collocamenti, la Commissione fornisce un contributo erogando una sovvenzione globale agli Stati membri. Tuttavia, oltre a tale contributo, gli Stati membri possono utilizzare le strutture approntate nel quadro del programma Petra al fine di realizzare collocamenti transnazionali remunerati o meno.

Inoltre il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato un quadro comune di linee direttrici rivolto agli Stati membri, nell'ambito del programma Petra, per migliorare anche la cooperazione fra sistemi di istruzione e di formazione in tutti i settori dell'economia tanto pubblici quanto privati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3802/93**

di José Apolinário (PSE)  
alla Commissione  
(12 gennaio 1994)  
(94/C 251/77)

**Oggetto:** Cooperazione CE-Maghreb

Con riferimento alla cooperazione fra la Comunità europea e il Maghreb potrebbe la Commissione fornire ragguagli sui progetti già appoggiati nell'ambito dei programmi MED-Invest, MED-Urbs e MED-Campus, specificando il (i) paese (i) coinvolti e gli importi finanziari accordati dalla Comunità?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(22 febbraio 1994)**

Nel quadro della nuova politica mediterranea, la Commissione ha avviato, previo parere favorevole degli Stati membri, programmi di cooperazione regionale decentrata a favore di tutti i paesi terzi mediterranei con i quali ha concluso accordi di associazione o di cooperazione, inclusi i Territori occupati.

Le azioni previste sono riunite nel quadro dei «programmi MED» che costituiscono un dispositivo di intervento la cui caratteristica principale è di sostenere i rappresentanti della società civile che operano a livello decentrato.

Le azioni avviate sono finalizzate ad agevolare la creazione di reti di cooperazione transmediterranea tra città (MED Urbs), università (MED Campus), piccole e medie imprese (MED Invest) e operatori in materia di comunicazioni (MED Media). La Commissione ha trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una tavola che indica la partecipazione dei paesi del Maghreb alle reti di cooperazione sostenute da questi diversi programmi.

A detti programmi è opportuno aggiungere talune azioni d'interesse generale (borse, missioni di valutazione, studi) e talune possibilità di contatti professionali tra imprese di tipo euro-partenariato, med-partenariato e med-imprese nonché l'accesso alle reti di BCNET e BRE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3821/93**

di Des Geraghty (NI)  
alla Commissione  
(17 gennaio 1994)  
(94/C 251/78)

**Oggetto:** Direttiva sul distacco di lavoratori

Qual è la reazione della Commissione alla posizione congiunta della FETBB/FIEC in merito al progetto di direttiva sul distacco di lavoratori, secondo la quale esso violerebbe i vari accordi internazionali e la Commissione non sarebbe informata sulla situazione dell'industria edilizia nei differenti paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(24 febbraio 1994)**

La Commissione riconosce l'importanza di una dichiarazione comune da parte di FIEC e FETBB sulla proposta di direttiva relativa al distacco dei lavoratori ed ha già preso contatto con le parti sociali interessate ai fini di ulteriori chiarificazioni. La Commissione terrà conto della dichiarazione in occasione di future discussioni su questa importante legislazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3824/93**

di Des Geraghty (NI)  
alla Commissione  
(17 gennaio 1994)  
(94/C 251/79)

**Oggetto:** Costi per il controllo dei programmi

Potrebbe indicare la Commissione quanto ha speso per il controllo e la valutazione dei programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo nel corso del sesto e settimo FES?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(2 marzo 1994)**

Nel corso degli ultimi anni, conformemente alle risoluzioni del Parlamento e del Consiglio dei ministri, ai fini dell'effi-

caia dell'aiuto la Commissione ha curato con particolare attenzione la valutazione e il controllo di programmi e progetti attuati nel quadro della Convenzione di Lomé.

Sulla base di tale orientamento, nel corso del 1992 la Commissione ha rielaborato la sua politica di sorveglianza e valutazione dell'aiuto comunitario. I principi di questa nuova politica sono:

- accentuare l'indipendenza separando le competenze tra funzioni eseguite dai servizi incaricati dell'istruzione e dell'attuazione e le funzioni di valutazione trasferendo le competenze in materia di valutazione all'unità specificamente responsabile in materia;
- tenere conto sistematicamente e più attentamente dei risultati delle valutazioni accentuandone la realizzazione interna e creando organismi di controllo e di retroazione più efficienti.

Nel contesto della nuova politica, dell'insieme delle valutazioni sarà responsabile l'unità di valutazione, appropriatamente ristrutturata. Al tempo stesso, gli stanziamenti specifici per la realizzazione delle valutazioni sono passati da 2,39 Mio di ECU nel 1992 a 3,6 Mio di ECU nel 1993 (erano pari ad 1 Mio di ECU nel 1985).

Nel 1993 l'unità all'uopo incaricata ha effettuato valutazioni per un importo complessivo di 6,981 Mio di ECU di cui:

- 3,6 Mio di ECU per studi finanziati sulla linea di bilancio specifica; e
- 3,381 Mio di ECU per valutazioni finanziate nel quadro di progetti e programmi FES (Lomé III e IV).

Da tale importo sono escluse le azioni di controllo finanziate sistematicamente nel quadro dell'attuazione di ciascun progetto e programma. È infatti necessario specificare che i finanziamenti riservati alle azioni di controllo e di valutazione nel quadro di ciascun progetto e programma non sono contabilizzate a parte nell'ambito dei progetti.

L'entità delle spese del FES per valutazioni nel 1993 (istruite per la prima volta dall'unità responsabile per le valutazioni) è dovuta in particolare alla realizzazione di diverse valutazioni settoriali riguardanti l'insieme dei progetti e dei programmi di uno stesso settore (sviluppo rurale, sviluppo urbano e trasporti).

Questa tendenza è destinata a confermarsi nei prossimi anni in virtù dell'applicazione sistematica del metodo del ciclo di progetto che riserva un'importanza particolare alle azioni di controllo e di valutazione.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-3850/93

di **Filippos Pierros (PPE)**

alla Commissione

(17 gennaio 1994)

(94/C 251/80)

**Oggetto:** Migliore gestione del programma Tempus

Nella relazione annuale della Corte dei Conti sull'esercizio finanziario 1992 si afferma che «la relazione annuale dell'esercizio 1991 aveva messo in luce alcune deficienze del programma Tempus (programma di mobilità transeuropea per studi universitari) che non rispondevano in modo adeguato alle priorità nazionali del paese beneficiario. In pratica, la selezione era operata senza l'intervento effettivo delle autorità competenti, a livello nazionale, in materia di istruzione. Le scienze economiche e la gestione aziendale, ritenute prioritarie dai paesi Phare, erano relegate in second'ordine nel programma Tempus che contribuiva in misura molto limitata alla riforma del settore dell'istruzione superiore» (paragrafo 11.81).

Può la Commissione dire quali provvedimenti concreti ha o intende praticamente assumere per porre efficace rimedio alla situazione su denunciata?

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione**

(9 marzo 1994)

Le indagini effettuate dalla Corte dei Conti nel 1992 hanno riguardato paesi, come la Romania e la Bulgaria, nei quali il programma Tempus iniziava il primo anno accademico. L'attuazione di Tempus in questi paesi si collocava dunque in un contesto politico e organizzativo difficile, oltre che assolutamente nuovo per tutti i partners.

La maggior parte dei problemi riscontrati dalla Corte dei Conti può essere ascritta a queste circostanze, per esempio una ripartizione geografica o tematica non equilibrata dei progetti e una conoscenza insufficiente del programma Tempus tra i gruppi obiettivo. La Commissione constata che, grazie agli sforzi dei paesi beneficiari e a una serie di misure adottate dalla Commissione nel settore dell'informazione e della formazione degli agenti locali, la situazione è stata sensibilmente migliorata.

Inoltre dal 1993 la Commissione ha rafforzato il dialogo con i paesi beneficiari allo scopo di metterli in grado di individuare meglio gli interventi di Tempus nei settori chiave della ristrutturazione dell'insegnamento superiore, soprattutto assicurando la coerenza con gli orientamenti e gli obiettivi generali di Phare, da cui dipende il finanziamento del programma Tempus.

Sulla base delle domande espresse dalle autorità dei paesi beneficiari (ministeri dell'Istruzione), le priorità vengono pubblicate annualmente nella «guida del candidato» del

programma Tempus. I paesi beneficiari — rappresentati dagli uffici nazionali Tempus (creati dai ministeri dell'Istruzione) e da esperti accademici locali — vengono successivamente coinvolti in tutte le fasi della procedura di selezione dei progetti il cui risultato è sottoposto all'accordo dei rispettivi ministeri nazionali dell'Istruzione. Nel quadro di questa procedura la Commissione adotta formalmente l'elenco dei progetti selezionati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3875/93

di Luigi Moretti (NI)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/81)

**Oggetto:** Diritto dei lavoratori ad un'adeguata pensione

La Commissione esecutiva dell'Unione europea è al corrente che a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale italiano sono state poste prestazioni per le quali non vi sono le corrispondenti risorse finanziarie e che conseguentemente assorbono i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, pregiudicando in futuro la corresponsione delle pensioni di vecchiaia degli attuali lavoratori assicurati?

Non ritiene la Commissione che tale situazione di squilibrio finanziario, sommandosi agli effetti dell'evoluzione demografica, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi sanciti dal punto 24 della Carta comunitaria dei diritti sociali ed in particolare dal punto 5 della raccomandazione del Consiglio del 27 agosto 1993 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale, che garantisce agli ex-lavoratori dipendenti una pensione adeguata «mantenendo l'equilibrio tra gli interessi delle persone attive e quelli dei pensionati»?

Non ritiene la Commissione che la situazione descritta costituisca altresì un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, traducendosi in un disincentivo ad accettare un impiego in Italia per la giustificata preoccupazione di non vedersi coperto, al momento del pensionamento, il periodo lavorativo compiuto in Italia?

Quali passi la Commissione esecutiva intende compiere presso le autorità italiane per ottenere adeguate misure di correzione di tale situazione?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(10 marzo 1994)

La Commissione è stata informata della recente riforma del sistema pensionistico italiano e delle sue conseguenze sull'equilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Essa non ritiene che tale riforma sia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi definiti dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e dalla raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale. Quest'ultima riconosce infatti la sovranità di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento del proprio sistema di protezione sociale. Una giustapposizione, in seno alla medesima cassa pensioni, di elementi contributivi e non contributivi non arreca pregiudizio agli obiettivi enunciati in proposito dalla raccomandazione del Consiglio, e cioè la garanzia di una pensione che preservi il livello di vita dei lavoratori in proporzioni ragionevoli, come pure il mantenimento di un equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati.

I timori espressi dall'onorevole parlamentare riguardo ad un eventuale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori suscettibile di risultare dalla riforma delle pensioni in Italia non sono quindi fondati ed i periodi di lavoro in questo Stato membro continueranno ad essere tenuti presenti in sede di calcolo delle pensioni conformemente al regolamento comunitario sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3883/93

di François Guillaume (RDE)  
alla Commissione  
(14 dicembre 1993)  
(94/C 251/82)

**Oggetto:** Produttori di caffè

Un accordo tra i produttori di caffè è stato firmato in settembre al fine di regolamentare le esportazioni e favorire il rialzo delle quotazioni mondiali di tale prodotto. Taluni paesi consumatori, in particolare gli Stati Uniti, hanno manifestato un forte ostilità al punto da lasciare l'organizzazione internazionale del caffè (OIC).

Qual è la posizione della Commissione in materia e mediante quali strumenti intende essa, se del caso, fornire il suo sostegno alla nuova associazione mondiale dei paesi produttori di caffè?

Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(18 gennaio 1994)

La Commissione, in quanto portavoce della Comunità, ha avuto l'occasione, il 27 settembre all'apertura della sessione dell'ultimo consiglio internazionale sul caffè, di replicare all'associazione dei paesi produttori di caffè per quanto riguarda il piano di ritenzione per le esportazioni che questi ultimi avevano deciso di attuare.

La reazione della Comunità è stata essenzialmente neutra. Per questioni di principio la Commissione non poteva accettare il piano che — in quanto atto unilaterale — va contro i criteri fondamentali fissati nell'accordo internazionale sul caffè del 1983, di cui la Comunità è firmataria. Tuttavia la Commissione non voleva nemmeno condannarlo, in quanto ciò sarebbe stato interpretato come una reazione alla frustrazione provata dai produttori di fronte al fallito tentativo di ottenere il consenso sul nuovo accordo internazionale basato sulle quote.

La posizione della Comunità resa nota a settembre aveva carattere preliminare. L'associazione stessa si è costituita il 1° ottobre 1993 e il piano di ritenzione sarebbe dovuto entrare in vigore solo dopo quella data. Perciò qualsiasi valutazione dell'impatto che hanno avuto la nascita dell'associazione e, più in particolare, il piano di ritenzione, sarebbe prematura.

Nessuna richiesta è pervenuta alla Commissione sulla questione relativa al sostegno da fornire all'associazione.

---

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3901/93

di Madron Seligman (PPE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 251/83)

*Oggetto:* Ritardi nel rimborso IVA in Italia

Un mio elettore lamenta l'impossibilità di ottenere dalle autorità italiane, dal maggio 1992, un rimborso a cui ha diritto.

Dalla risposta della Commissione a un'interrogazione scritta del mio collega, on. Michael Welsh, n. 675/92, fornita in maggio e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'agosto 1992 <sup>(1)</sup>, rilevo che la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE anche se ciò chiaramente non arreca immediato beneficio alle aziende interessate in altri Stati membri.

Si rende conto la Commissione degli effetti di tale situazione sull'opinione pubblica dato che molti cittadini sono dell'avviso che il tanto pubblicizzato mercato unico funzioni a scapito degli interessi dei commercianti onesti?

Quanto tempo dovrà trascorrere prima che si giunge a una soluzione valida?

<sup>(1)</sup> GU n. C 202 del 10. 8. 1992, pag. 58.

#### Risposta data dalla sig.ra Scrivener a nome della Commissione

(23 febbraio 1994)

In seguito alla procedura d'infrazione aperta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, la Corte di giustizia ha stabilito (sentenza del 3 giugno 1992 C-287/91) che l'Italia non ha rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell'IVA ai contribuenti non residenti fissata dall'ottava direttiva sull'IVA (79/1072/CEE).

Nonostante le ripetute richieste, finora le autorità italiane non hanno informato la Commissione in merito all'adozione di eventuali misure volte a porre rimedio alla situazione. La Commissione sta pertanto esaminando il caso nel quadro dell'articolo 171 del Trattato CEE.

La nuova versione dell'articolo 171, introdotta dal Trattato sull'Unione europea, fornisce alla Commissione altri strumenti per sollecitare gli Stati membri a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia. Se necessario, la Commissione ricorrerà a tali strumenti.

Nel frattempo i contribuenti possono rivolgersi al giudice italiano. Poiché le autorità italiane contravvengono alla normativa nazionale, che prevede un termine di sei mesi per i rimborsi IVA, il giudice potrà deliberare sui casi in questione in quanto violazioni del diritto nazionale. Inoltre i tribunali italiani sono i soli in grado di aggiudicare un risarcimento danni.

---

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-4002/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 gennaio 1994)

(94/C 251/84)

*Oggetto:* Acquisiti per posta

Uno studio realizzato per conto dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) ha posto in evidenza che la maggior parte delle società di vendita al minuto su catalogo si rifiutano di spedire le loro merci a destinatari residenti fuori dai confini nazionali con il risultato che a subirne il pregiudizio maggiore sono i consumatori che desiderano fare acquisti attraverso ordinazioni per posta.

Visto che questa forma di commercio è il mezzo più pratico con cui i consumatori possono trarre vantaggio dal mercato unico, in che modo la Commissione manifesterà il proprio interesse nei confronti di tale problema?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

(24 marzo 1994)

Nel maggio 1992 la Commissione ha proposto una direttiva relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza. Nel contesto dei lavori sull'argomento essa ha chiesto all'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori di effettuare operazioni pratiche di ordinazioni transfrontaliere. I risultati possono riassumersi nel modo seguente:

- Sono state inoltrate 45 richieste di cataloghi. I cataloghi sono stati inviati su base transfrontaliera. In 5 casi il consumatore ha ricevuto il catalogo dalla filiale nello Stato membro di residenza. Vi sono state 16 lettere di rifiuto dell'invio e a 13 richieste non è stata data risposta.
- Sono state effettuate 33 ordinazioni. 3 prodotti sono stati inviati su base transfrontaliera. In 6 casi il consumatore ha ricevuto il prodotto dalla filiale dello Stato membro di residenza. Vi sono state 16 lettere di rifiuto dell'ordinazione e 9 sono stati casi di mancata risposta.

Lo studio dimostra l'ignoranza, da parte di talune imprese, delle possibilità del grande mercato. Esse fanno valere problemi doganali, di tariffe postali o di pagamento. Si constata tuttavia che nel caso delle tre forniture transfrontaliere si tratta di piccole imprese che hanno saputo risolvere questi problemi.

Per converso, le grosse imprese di vendita per corrispondenza hanno organizzato una distribuzione per zone geografiche che corrispondono al territorio nazionale. Questa suddivisione può comportare dei problemi sul piano dei diritti dei consumatori di accedere a beni e servizi di uno Stato membro alle stesse condizioni di quelle della popolazione locale.

La proposta di direttiva attualmente in discussione al Consiglio mira a creare un contesto giuridico armonizzato di tutela del consumatore al fine di agevolare tali operazioni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4016/93**

di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(26 gennaio 1994)

(94/C 251/85)

**Oggetto:** Diritti dei consumatori

L'Unione europea dei consumatori ha espresso per l'ennesima volta forti riserve su come sono stati finora tutelati i

diritti dei consumatori nell'ambito del mercato interno. A tutt'oggi, infatti, l'opinione dei rappresentanti dei consumatori viene tenuta in minimo conto, non vengono rispettate le norme di sicurezza, il diritto al risarcimento dei danni rimane lettera morta e i controlli di qualità/sicurezza sui prodotti sono confinati nella sfera delle intenzioni. Carente è anche il tipo di informazioni fornite e spesso ci si rifiuta di rispettare l'obbligo di far figurare la lingua nazionale nelle etichette dei prodotti.

Può la Commissione far conoscere le sue attuali posizioni su tutti questi problemi sui quali l'Unione europea dei consumatori ha espresso riserve?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

(16 marzo 1994)

I diritti dei consumatori europei dovrebbero essere rafforzati dall'articolo 129A del Trattato CEE che prevede un livello elevato di protezione dei consumatori. Su questa base la Comunità potrà avviare azioni specifiche volte ad integrare le politiche nazionali in materia di sanità, sicurezza e difesa degli interessi economici nonché a migliorare l'informazione dei consumatori.

Inoltre la Commissione aveva già adottato nel luglio del 1993 <sup>(1)</sup> il proprio piano di azione triennale 1993-1995 che stabilisce il quadro delle azioni future.

L'attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il cui termine di recepimento scade nel giugno del 1994, dovrebbe consentire di migliorare sensibilmente la situazione.

Per quanto concerne la questione dell'indennizzo, la direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi assicura, dal 1989, una tutela accresciuta alle vittime di infortuni dovuti a tali prodotti.

In materia di etichettatura, segnatamente dei prodotti, e in materia di uso delle lingue, la Commissione, nel novembre del 1993, ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento due comunicazioni <sup>(2)</sup> in cui propone spunti di riflessione e iniziative delle altre istituzioni.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 378 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 456 def. e doc. COM(93) 532 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3/94****di Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)****alla Commissione***(8 febbraio 1994)**(94/C 251/86)*

**Oggetto:** Fondi comunitari destinati alle piccole e medie imprese

La Commissione potrebbe fornire i dati riguardanti i fondi comunitari destinati a favorire le attività delle piccole e medie imprese in Spagna nel 1993? Ugualmente, potrebbe specificare quali sono stati i programmi che sono stati avviati in questo periodo?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

*(18 marzo 1994)*

A causa dell'ampiezza della risposta la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-273/94****di Kirsten Jensen (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1994)**(94/C 251/87)*

**Oggetto:** Direttiva sui prodotti cosmetici

È in grado la Commissione di comunicare quali indagini sono state effettuate circa gli effetti sulla salute delle sostanze chimiche contenute nei prodotti per parrucchieri, indicando altresì in che modo intende provvedere affinché parrucchieri ed estetisti evitino il rischio di malattie della pelle e delle vie respiratorie nel contatto con dette sostanze chimiche?

La Commissione è pregata in particolare di far sapere se è a conoscenza della cosiddetta «Multiple Chemical Sensitivity Syndrome» e se intende modificare la direttiva sui prodotti cosmetici in modo da fornire ai parrucchieri il massimo della protezione nell'ambiente di lavoro.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

*(3 marzo 1994)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'onorevole parlamentare e gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-484/94****di Menelaos Hadjigeorgiou (PPE)****alla Commissione***(18 febbraio 1994)**(94/C 251/88)*

**Oggetto:** Trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Nel vertice del 29 ottobre 1993 si è deciso di trasferire la sede del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale da Berlino a Salonicco. Son trascorsi ormai quattro mesi da quella decisione e si deve constatare che non c'è stata finora alcuna iniziativa per il trasferimento effettivo di detto Centro.

Può far sapere la Commissione:

1. qual è il livello di coordinamento tra la Commissione e il governo ellenico per quanto riguarda la scelta del sito in cui dovrà sorgere il Centro di Salonicco,
2. quando intende apportare le indispensabili modifiche al regolamento (CEE) n. 337/75 <sup>(1)</sup> e, soprattutto, all'articolo 1 che stabilisce la sede del Centro a Berlino Ovest,
3. quali modifiche intende apportare ai contratti dei lavoratori del Centro in modo da garantirne i diritti ormai acquisiti,
4. se ha valutato gli aspetti di bilancio relativi agli stanziamenti comunitari per circa 4 milioni di ECU, necessari al trasporto delle attrezzature del CEDEFOP,
5. se intende fornire un elenco delle azioni da prendere in modo che i popoli europei, soprattutto quello greco, possano venire a conoscenza dei motivi del ritardo che già si constata nel trasferimento del CEDEFOP alla sua nuova sede?

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione**

*(8 marzo 1994)*

A partire dal novembre 1993 sono in corso discussioni con le autorità greche. Il CEDEFOP è assistito dalla Commissione nella negoziazione degli accordi logistici con la Grecia. Sono state organizzate due missioni; una il 21/22 gennaio ad Atene e a Salonicco e l'altra il 14 febbraio a Salonicco. Il trasloco potrà svolgersi non appena l'edificio sarà messo a disposizione del CEDEFOP.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale il progetto di regolamento concernente la determinazione della sede a Salonicco <sup>(1)</sup>.

La Commissione provvederà per quanto le compete, spalleggiando il consiglio d'amministrazione del CEDEFOP, a sostenere l'attuale posizione degli agenti del CEDEFOP.

Il CEDEFOP ha trasmesso alla Commissione le previsioni di bilancio per il trasloco. Nel 1994 il bilancio del CEDEFOP dovrà essere aumentato. Il CEDEFOP preparerà il PPB 1995

tenendo conto che il CEDEFOP sarà già a Salonicco nel 1995.

Il consiglio d'amministrazione del CEDEFOP fisserà il calendario delle azioni necessarie per il trasloco del CEDEFOP a Salonicco nel corso della prossima riunione che si terrà il 25 marzo 1994 se disporrà in tempo di informazioni precise in merito all'offerta di installazione proposta dalle autorità greche.

---

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 20 definitivo.